

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.26

Enea Antonino

Enea Antonino e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), nonche' per quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capi 13 e 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori, emersi a suo carico, consentono di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 13.

Invero, sia Buscetta Tommaso che Contorno Salvatore, sono stati concordi nel dichiarare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra".

Il primo ha precisato che alla "famiglia" mafiosa" di S.Giuseppe Jato, sono affiliati sia Enea Salvatore che il fratello Enea Antonino, entrambi figli di Enea Giovanni, mobiliere del Monte di Pieta', anch'egli mafioso (Vol.124 f.450016-450017).

Nell'interrogatorio reso al G.I. di Milano il 10 ottobre 1984, il Buscetta ha mutato leggermente la propria precedente versione, sottolineando che Enea Antonino ed Enea Salvatore, detto "Roberto", erano inseriti nella "famiglia" di Bolognetta, il cui "rappresentante" era Bono Giuseppe (Vol.124-bis f.450340).

Successivamente ha, pero', rettificato tale affermazione, sostenendo che gli Enea appartengono alla "famiglia" di S.Giuseppe Jato (Vol.124-bis f.459340), come, peraltro, riferito la prima volta.

Contorno Salvatore, a proposito dei fratelli Enea, ha dichiarato che essi sono "uomini d'onore" appartenenti alla "famiglia" di Bolognetta, insieme ai Bono, ai Fidanzati ed ai Martello.

Ha quindi rilevato che gli Enea posseggono alcuni magazzini di mobili, di fronte alla Banca d'Italia ed in via Napoli a Palermo.

In quest'ultimo negozio, egli aveva avuto occasione di incontrare l'imputato una sola volta.

Precisava, pero', che Lo Jacono Pietro gli aveva riferito, dopo avergli presentato Enea Salvatore, che sia questi che il fratello Antonino facevano parte della "famiglia" di Bono Giuseppe (Voll25 f.456700).

Al dibattimento Buscetta Tommaso ha confermato che gli Enea, figli del mobiliere, da lui conosciuti sin da bambini, fanno parte della "famiglia" di Bolognetta.

Su specifica domanda della difesa ha chiarito che la qualifica di "uomini d'onore" degli Enea, gli era nota perche' riferitagli da Bono, Salamone e tanti altri.

Ha infine rilevato che gli Enea trattavano i loro affari prevalentemente a Milano, ma di non saperne comunque precisare la residenza.

Contorno Salvatore in sede dibattimentale, a proposito dei legami che intercorrevano tra i fratelli Bono ed altri esponenti mafiosi, per la realizzazione del traffico di stupefacenti, ha precisato che collegati ai Bono erano anche i fratelli Enea.

V'e' da precisare, in proposito, che la diversa indicazione della "famiglia" di appartenenza non ha nessuna rilevanza circa la responsabilita' in relazione alla partecipazione all'associazione mafiosa, attesa l'unitarieta' della stessa. Inoltre, come nel caso delle "famiglie" di Bolognetta e di S. Giuseppe Jato, gli stretti rapporti anche di parentela fra i loro membri (Bono, Salamone) giustificano eventuali possibili inesattezze.

Le dichiarazioni dei due "pentiti" trovano, comunque, adeguato sostegno anche in numerosi altri riscontri probatori.

Dall'interrogatorio reso da Tasso Gabriella, innanzi all'A.G. di Milano e poi confermato ed integrato al dibattimento, risulta che presso i locali della "Datra" s.r.l. con sede in Milano in via Larga N.13, erano soliti riunirsi i mafiosi facenti capo a Bono Giuseppe e cioe' Fidanzati, Martello, nonche' gli Enea.

Riguardo a questi ultimi, la Tasso ha precisato che si trattava di tale "Robertino" (Enea Salvatore) e del fratello Nino (Enea Antonino, odierno imputato) riconosciuto, dalla Tasso, nella fotografia della carta d'identita' a lui intestata (Vol.18 f.410688-410689).

Un ulteriore elemento, che avvalora la tesi accusatoria, e' fornito dall'episodio descritto dal rapporto di P.G. a carico dell'imputato.

Lo stesso infatti e' stato sorpreso il 26 luglio 1982, dopo un pranzo in un ristorante palermitano, insieme a Bono Giuseppe, Martello Biagio e Fidanzati Stefano, in quel periodo latitante (Allegato 1 al Vol.30/Q f.052917-052918).

Un'intercettazione telefonica, effettuata sull'utenza del fratello dell'imputato, Enea Salvatore, ha consentito di accertare che subito dopo il fermo di Enea Antonino, avvenuto in occasione del descritto episodio, un anonimo interlocutore (Li Vorsi Gaspare), in un linguaggio cifrato caratteristico della mafia, comunico' ad Enea Salvatore la notizia dell'avvenuto fermo. (Allegato 1 al Vol.30/Q f.052959-052960).

Decisivi elementi, in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa ed ai fini di questa, emergono inoltre dalle numerose intercettazioni telefoniche.

Esse hanno permesso di individuare gli stretti legami tra l'imputato e Bono Giuseppe, il quale chiese ai due Enea di procurargli un alloggio vicino Palermo per l'estate (Vol.196-bis F.500049), nonche' i legami con Martello Biagio che l'imputato ebbe l'incarico di prelevare all'aeroporto su disposizione, a mezzo telefono, del fratello Salvatore (Vol.196-bis f.500054).

Deve poi rilevarsi che l'utenza palermitana dell'imputato e' risultata destinataria di comunicazioni da parte di Virgilio Antonio (Vol.196-bis f.500099), di Amendolito Salvatore,

Barbarossa Nunzio, esponenti di primo piano nel traffico degli stupefacenti.

Interrogato dal G.I. sui fatti contestatigli, Enea Antonino, si e' protestato innocente, dichiarando di non conoscere Buscetta.

Ha poi affermato di conoscere, ma solo in virtu' di un rapporto di amicizia, Bono Alfredo e Bono Giuseppe, nonche' Martello Biagio, con i quali pranzo' insieme a Palermo e successivamente venne fermato dalla Polizia.

Ha precisato infine che il fratello Salvatore era soprannominato "Roberto" (F.P. f.230716 e segg.).

Al dibattimento si e' limitato a confermare il precedente interrogatorio.

La ricognizione critica degli elementi di prova, sinora enunciati, dimostra con notevole grado di certezza l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso e la sua responsabilita' in ordine ai reati attribuitigli.

Le dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, rese sia in istruttoria che in dibattimento, ed i numerosi riscontri riguardanti i legami dell'imputato con la "famiglia" mafiosa di Bono Giuseppe e con esponenti di questa
c o m e

Martello e Fidanzati, nonché le stesse ammissioni dell'Enea circa il vincolo di "mera" amicizia intercorsa con i fratelli Bono ed il Martello, confermano tale conclusione.

A ciò debbono aggiungersi i risultati delle numerose intercettazioni telefoniche, che hanno evidenziato i rapporti dell'imputato con soggetti dediti al traffico degli stupefacenti, che costituiva, come peraltro emerso dalle dichiarazioni di Contorno, la principale attività della "famiglia" mafiosa diretta da Bono Giuseppe, cui l'imputato apparteneva.

Pertanto l'Enea deve essere dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1, 10 e 13.

Per quanto concerne la sua posizione in ordine al delitto di traffico di stupefacenti, di cui al capo 22 dell'epigrafe deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti per giungere ad una affermazione di responsabilità.

Invero, pur essendo accertata la partecipazione dell'imputato ad una associazione dedita al traffico degli stupefacenti, attesi i frequenti contatti dell'Enea con i personaggi chiave di tale illecita attività, non emerge dalle risultanze processuali

alcun episodio specifico che possa univocamente e con certezza dimostrare lo svolgimento da parte dell'imputato di una concreta attivita', che integri la fattispecie di cui al capo 22 della rubrica.

L'Enea va pertanto assolto da tale reato per insufficienza di prove.

Cio' premesso, in ordine alla determinazione della pena per i delitti di cui ai capi 1 e 10, deve rilevarsi che questi sono da ritenersi avvinti, (ex art.81 cpv., dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Pertanto la pena dovra' essere determinata, avendo riguardo a quella prevista per il reato piu' grave, cioe' quello di cui all'art.416 bis, C.P..

All'imputato deve essere quindi inflitta per tali delitti la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base 416 bis I e IV comma anni 4 reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + art.81 cpv. anni 6 + mesi 6 per art.7 L.575/65 = anni 6 e mesi 6).

Per il delitto di cui al capo 13, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.75, V comma, non sussistendone i presupposti, all'Enea va

invece inflitta la pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione e £.60.000.000 di multa (pena base art.75 II comma = anni 4 e mesi 6 di reclusione e £.45.000.000 di multa + mesi 12 e £.15.000.000 di multa per art.75 IV comma = anni 5 e mesi 6 di reclusione e £.60.000.000 di multa).

Le pene così determinate vanno cumulate in applicazione dell'art.73 C.P. e pertanto l'imputato deve essere condannato alla pena complessiva di anni 12 di reclusione e £.60.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena così determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno disporre, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il

condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Enna Vittorio

Enna Vittorio e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei delitti di detenzione illegale e trasporto di sostanze stupefacenti in ingenti quantita' (capo 37) ed associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (capo 13).

L'analisi delle risultanze processuali consente di affermare la responsabilita' dell'imputato, in ordine al reato di cui al capo 37.

Invero, l'Enna e' stato indicato da Anselmo Salvatore, come il "Vittorio", infermiere del manicomio di Palermo, che aveva effettuato, per conto di Di Giacomo Giovanni, detto "u longu", il trasporto di diverse partite di droga a Milano, recapitate ad un tale, soprannominato "u cinisi", e ad un certo "catanese".

L'Anselmo ha, quindi, aggiunto che il "Vittorio", circa tre mesi prima, era stato arrestato per fatti di droga (Vol.1/2 f.179201).

Quindi, lo ha riconosciuto nella foto raffigurante le sembianze dell'imputato (Vol.133 f.459195).

Il riconoscimento fotografico, unito alla circostanza riferita dal "pentito" in ordine all'arresto dell'Enna, tre mesi prima, ed alla sua qualita' di infermiere del manicomio di Palermo, hanno permesso con certezza di identificarlo con la persona descritta nelle dichiarazioni.

Interrogato in istruttoria, l'imputato ha respinto le accuse, affermando di non conoscere Anselmo, ne' i soggetti da lui chiamati in causa come mittenti o destinatari della "merce" trasportata e cioe' Di Giacomo Giovanni, e i fantomatici "u cinisi" e "u catanese".

Tale interrogatorio e' stato confermato al dibattimento.

Gli elementi probatori sinora enunciati ed in particolare le precise e circostanziate dichiarazioni dell'Anselmo, suffragate da un riconoscimento fotografico e dalla corrispondenza delle riferite circostanze sull'attivita' lavorativa dell'imputato ed il suo arresto "per fatti di droga", con la realta', permettono di concludere con apprezzabile grado di sicurezza che l'Enna, abbia svolto in molteplici occasioni, l'attivita' di corriere della droga tra Palermo e Milano.

Tanto piu' che l'Anselmo ha riferito i fatti-reato con analiticit  di particolari, fornendo indicazioni esatte, ma generiche, circa il correo, tanto che alla sua identificazione si e' potuto risalire ad altra via.

E', quindi, impensabile che l'imputato "collaboratore" sia stato mosso dall'intento di eliminare l'Enna.

Pertanto, l'imputato deve essere dichiarato colpevole del reato attribuitogli al capo 37 della rubrica.

Per quanto riguarda la sua responsabilit  per il delitto di cui al capo 13, deve rilevarsi che non sussistono elementi sufficienti che la dimostrino.

Infatti il terminale di una sia pur vasta organizzazione puo' essere estraneo alla struttura fondamentale associativa di questa.

Come, peraltro, confermato da qualche imputato (V.interr. De Caro Carlo), i corrieri, al fine di evitare che da essi si risalga ai vertici dell'organizzazione, sono normalmente scelti fra elementi ad essa estranei.

Pertanto in assenza di ulteriori circostanze, che in modo univoco possano far ritenere l'organico

inserimento dell'imputato nel contesto associativo, egli deve essere assolto dall'imputazione di cui al capo 13, per insufficienza di prove.

L'Enna deve essere quindi condannato per il delitto di cui artt.71 e 74 L.685/75, commesso con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, stante la pluralità degli episodi accertati di trasporto di stupefacenti, alla pena unica di anni 6 e mesi 6 di reclusione e L.10 milioni di multa (pena base art.71 = anni 4 di reclusione e L.6.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74 = anni 6 di reclusione e L.9.000.000 di multa + 81 cpv = anni 6 e mesi 6 di reclusione e L.10.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il condannato va sottoposto a pena espiata alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Ercolano Salvatore

Ercolano Salvatore e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per quelli di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (Capo 13) e di traffico di stupefacenti (capo 22), ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi probatori, acquisiti a carico dell'imputato, consentono di pervenire all'affermazione della sua responsabilita' in ordine a tutti i delitti contestatigli.

Esaminando la sua posizione in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 10, deve rilevarsi che l'appartenenza dell'Ercolano all'associazione mafiosa ed in particolare al gruppo dei catanesi diretto da Santapaola Benedetto, e' emersa chiaramente dalle dichiarazioni rese da Dattilo Sebastiano, Saia Antonino, Parisi Salvatore.

Gia', il Dattilo nel corso delle indagini sui traffici di droga condotti dai catanesi, aveva

riferito di aver conosciuto l'imputato nel giugno 1982 a Catania, durante una riunione in casa di Ferrera Giuseppe, cui parteciparono Torrisi Orazio, Bonica Marcello ed altri soggetti palesemente armati.

Tale riunione aveva come finalita' quella di organizzare il prelevamento ad Atene, di 11,3 tonnellate di hashish provenienti dal Libano.

Per tale specifico episodio di traffico di stupefacenti, la Corte di Cassazione ha dichiarato, in seguito a conflitto sollevato dall'imputato, la competenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria.

Tuttavia, ai fini del presente procedimento, il fatto delittuoso in questione, puo' essere valutato come sintomatico del coinvolgimento dell'Ercolano, nelle attivita' dell'associazione mafiosa.

Il Dattilo ha poi continuato, dichiarando di aver partecipato ad un'ulteriore riunione nel Giugno 1983, a Catania, alla quale intervenne, insieme a Ferrera Antonino, Bonica Marcello, Riela Saverio, anche l'Ercolano.

Scopo del convegno, era quello di estromettere il dichiarante dai traffici di droga, mediante il pretesto di dover mutare attivita'.

La conferma dell'organico inserimento dell'imputato nel sodalizio criminoso e' venuta poi dalle dichiarazioni di Parisi Salvatore, il quale ha chiaramente affermato l'appartenenza dell'Ercolano al "clan" di Santapaola, mettendo peraltro in evidenza i loro rapporti di parentela (Vol.164 f.486242 e Vol.171 f.489272).

Tale conclusione e' stata poi avvalorata dalle dichiarazioni di Saia Antonino, il quale ha narrato di un incontro tenutosi a Catania, per dirimere un conflitto insorto tra il gruppo di Santapaola e di "Turi Ercolano" (l'imputato) ed un altro gruppo mafioso, per il controllo del traffico di droga a Torino (Vol.164 f.486251-486252 e segg.).

Tali deposizioni, notevolmente concordi tra loro, dimostrano con certezza l'affiliazione dell'imputato all'organizzazione "Cosa Nostra".

Le proteste di innocenza dell'Ercolano, e le sue dichiarazioni di non conoscere il Dattilo, il Saia ed il Parisi rese in sede di interrogatorio (Vol.44/RA f.123490 e segg.), appaiono un mero espediente difensivo diretto ad occultare la verita'.

Anche l'interrogatorio reso in dibattimento ed in particolare le contraddizioni in cui l'imputato e'

incorso con riferimento alla conoscenza del Dattilo e di altri esponenti mafiosi del "clan" dei catanesi, rendono le proteste di innocenza dell'imputato inattendibili.

Sulla base di quanto sinora esposto, va quindi dichiarata la responsabilita' dell'Ercolano per i reati di cui ai capi 1 e 10.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 13 e 22, la prova della responsabilita' dell'imputato si desume non solo dalle dichiarazioni del Dattilo, che riguardando in parte un episodio, sottoposto alla cognizione di altro giudice, potrebbero risultare non pienamente influenti ai fini del presente procedimento, ma anche da quanto riferito da Saia Antonino circa l'attivita' di traffico di droga, espletata dall'Ercolano, in Torino (Vol.164 f.486251-486252).

Tali elementi sono stati suffragati dalle deposizioni di Coniglio, Fragomeni, Miano Roberto.

Il Coniglio ha affermato di conoscere Ercolano Turi (l'imputato) nipote di Santapaola e trafficante di cocaina a Torino.

Il Fragomeni narra invece di un incontro in un Bar di corso Peschiera a Torino, dove erano

presenti Borgna Paolo ed Ercolano "Turi" insieme ad altri trafficanti di cocaina.

Il dichiarante ha riferito che la cocaina gli veniva fornita da Borgna Paolo che lavorava insieme all'Ercolano.

Un'ulteriore conferma e' stata poi fornita da Miano Roberto, che ha precisato di essersi incontrato alla fine del 1982, con l'Ercolano ed altri per discutere di alcuni contrasti sorti per la concorrenza di diversi gruppi, nell'attivita' di spaccio degli stupefacenti sulla piazza di Torino.

La concordanza e l'univocita' di tali numerose dichiarazioni, permette di concludere che l'Ercolano fosse un importante trafficante di sostanze stupefacenti, che controllava insieme ad altri soci, la zona di Torino, occupandosi di rifornire i rivenditori.

L'imputato, nel corso degli interrogatori, ha respinto decisamente ogni addebito a riguardo.

Tuttavia tali proteste di innocenza, non convincono, essendo per lo piu' generiche e comunque inidonee a confutare, in modo preciso le dichiarazioni poste a sostegno dell'accusa.

Anche per i delitti di cui ai capi 13 e 22, deve essere quindi riconosciuta la colpevolezza dell'imputato.

In ordine alla determinazione della pena, deve rilevarsi che i delitti di cui ai capi 1 e 10 sono da ritenersi avvinti, tra loro, dal vincolo della continuazione, poiche' commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Analoga considerazione va formulata per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Posto, pertanto, che i reati piu' gravi sono rispettivamente quelli di cui ai capi 10 e 22 della rubrica, la pena dovra' ex art.81 cpv, stabilirsi in base a quella prevista per questi ultimi.

Cio' premesso per i delitti di cui ai capi 1 e 10, l'Ercolano va condannato alla pena unica di anni 6 e mesi 6 di reclusione (pena base 416 bis: I e IV comma anni 4 di reclusione + 1/3 per VI comma = anni 5 e mesi 4 di reclusione + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. + mesi 12 art.81 = anni 6 e 6 mesi di reclusione).

Per i delitti di cui ai capi 13 e 22, escluse le aggravanti di cui all'art.74 N.5 e 2 cpv L.685/75, non ricorrendone i presupposti, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 9 e mesi 6 di reclusione e L.90.000.000 di multa (pena base artt.71 e 74 N.2 e I cpv = anni 4 di reclusione e L.30.000.000

+ aumento di un terzo per art.74 N.2 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.40.000.000 di multa + aumento di un mezzo per art.74, I cpv. = anni 8 di reclusione e L.60.000.000 di multa + 81 cpv = anni 9 e mesi sei di reclusione e L.90.000.000 di multa).

Poiche' ai sensi dell'art.73 C.P., su tali pene deve essere operato il cumulo materiale, l'Ercolano va condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e L.90.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'Ercolano va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Ai sensi dell'art 6 e segg. D.P.R. 16-12-1986 N.865, va disposto il condono di anni 1 di reclusione.

Faia Salvatore

Faia Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 313, 314, 315, 316, 332, 352, 353, 354, ascrittigli come in rubrica.

In questa sede verra' esaminata la sua posizione processuale in ordine ai reati di associazione per delinquere semplice (Capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), rinviando per gli altri reati, alla parte della sentenza in cui vengono trattati.

L'imputato e' stato indicato sia da Sinagra Vincenzo che da Di Marco Salvatore, come loro complice in numerose imprese criminali, attuate nell'ambito della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, sotto la direzione di Marchese Filippo.

Il Faia detto "l'americano" e' stato riconosciuto dal Sinagra in una foto segnaletica.

L'imputato, nell'interrogatorio reso in istruttoria ed in quello dibattimentale, si e' protestato innocente, negando di conoscere Di Marco, Sinagra, Marchese e di aver preso parte alle loro imprese (Vol.209/FP f.231224 e segg.).

Il suo coinvolgimento in numerosi furti e rapine organizzati dalla predetta cosca, e' stato pero' dimostrato in altra parte del presente provvedimento, ove e' stata affermata la sua responsabilita' per la c.d. rapina "Marabeti" (capi 313-316) ed il furto "Piraino" (capo 332).

Tuttavia sia le dichiarazioni dei suddetti "pentiti" che l'accertata partecipazione a tali delitti, non appaiono elementi probatori sufficienti a concludere che il Faia fosse organicamente inserito nella "famiglia" di Corso dei Mille.

Infatti, la consumazione di furti e rapine, non rientrano tra le attivita' illecite tipiche dell'associazione, seppur assuma in taluni casi di maggior rilievo un valore sintomatico dell'appartenenza ad essa, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa ed univoca dell'inserimento nel sodalizio criminoso.

Pertanto, non sussistendo altri elementi che consentano di affermarne con sicurezza l'appartenenza a "Cosa Nostra", egli va assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10 per insufficienza di prove.

In ordine alla determinazione della pena per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316, 332, per i

quali il Faia e' stato ritenuto responsabile, deve rilevarsi che essi sono avvinti dal vincolo della continuazione, perche' commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Posto, quindi, che il reato piu' grave e' da considerarsi quello di rapina aggravata di cui al capo 313, l'imputato deve essere condannato alla pena unica di anni 6 di reclusione e £.2.000.000 di multa (pena base per art.628 cpv. II, N.1 = anni 5 e £.1.200.000 di multa + anni 1 e £.800.000 di multa per art.81 cpv. = anni 6 e £. 2.000.000 di multa), oltre al pagamento delle spese processuali.

Alla condanna conseguono le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Faia va sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata, per un tempo non inferiore ad anni 3.

Faldetta Luigi

Faldetta Luigi e' stato rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di cui agli artt.416 (associazione per delinquere semplice) e 416 Bis (associazione per delinquere di tipo mafioso), ascrittigli come in epigrafe. L'analisi delle risultanze processuali, consente di pervenire all'affermazione della sua responsabilita', in ordine ai reati attribuitigli.

Invero, notevoli sono gli elementi a carico del Faldetta, che sono emersi nel corso delle indagini istruttorie.

Procedendo al loro dettagliato esame, si rileva che in primo luogo, il Faldetta negozio' assegni per circa lire 305 milioni, dello stesso tipo di quelli trovati addosso a Giuseppe Di Cristina ed un assegno di lire 14.600.000, tratto su C/C di Salvatore Inzerillo, "boss" di Passo di Rigano.

Mentre per i primi, lo stesso risulta imputato di ricettazione in altro procedimento, in quanto e' stato accertato che provenivano da traffici illeciti,

per il secondo non ha saputo fornire spiegazioni convincenti, dichiarando prima di non ricordare chi glielo avesse dato e poi "dopo accurate ricerche", di averlo ricevuto da certo Giovanni Pillitteri perche' lo cambiasse, ma cio' non era giustificato da alcuna prova documentale (Vol.192 Bis 497541).

La difesa dell'imputato, insistendo su tale versione, ha sostenuto che quest'ultima all'epoca della dichiarazione non e' stata foriera di alcuna conseguenza penale e pertanto non si vede quale contributo processuale possa apportare.

In realta', tale circotanza puo', a giudizio della Corte, essere un indizio delle attivita' illecite e dei contatti con ambienti mafiosi, realizzati dall'imputato.

Altro elemento, a carico del Faldetta, e' risultato dalle indagini bancarie concernenti Tommaso Spadaro. E' stato infatti accertato in tale sede che tre assegni di lire 10.000.000 emessi dalla Banca d'America e di Italia di Napoli, nel settembre 1976 sono stati negoziati a Palermo da Luigi Faldetta ed altri assegni, da egli richiesti contestualmente, erano stati versati in libretti al portatore, di pertinenza di Tommaso Spadaro. Inoltre, e' emerso che
a s s e g n i c i r c o l a r i

richiesti dal cognato dello Spadaro, Sampino Giovanni, in data 16.12.1976 e per un importo di lire 75.000.000, sono stati negoziati da Faldetta, il quale emise anche un assegno di lire 20.000.000, negoziato dalla Societa' Fiduciaria di Certif. e Rev. di pertinenza di Tommaso Spadaro. L'imputato, interrogato in proposito, ha collegato i predetti assegni prima alla concessione di un prestito da parte di Sampino Francesco, suocero dello Spadaro (Vol.67 f.422611 int. del 19.12.1983), poi cambiando versione, nell'interrogatorio del 15.10.1984 (Vol.123 f.449978), ad una operazione economica intrapresa in societa' con lo Spadaro e non andata a buon fine.

Per quanto riguarda l'assegno da 200.000.000, ha dichiarato che trattarsi della restituzione di un prestito, senza che lo Spadaro avesse ricevuto alcun compenso.

A parte le evidenti contraddizioni tra il primo ed il secondo interrogatorio, che stranamente a distanza di un anno di tempo, appare piu' dettagliato rispetto a quello, anche l'ultima riferita circostanza della mancata richiesta di qualsiasi interesse per il prestito da 200.000.000, suscita notevole perplessita' ed avvalora la tesi che si trattasse di un rapporto di

natura ben diversa. Ulteriori riscontri, in ordine alla attivita' di Faldetta e ai suoi rapporti con Pippo Calo', sono stati forniti da Tommaso Buscetta.

Quest'ultimo ha dichiarato che il Faldetta, pur non essendo "uomo d'onore" rappresenta gli interessi di Pippo Calo' in numerosissimi affari, apparentemente leciti. Infatti per confidenze ricevute da Gaetano Badalamenti, aveva saputo che insieme a Calo' e a Tommaso Spadaro, Faldetta aveva costruito delle ville in Sardegna.

Il "pentito" aggiungeva che il Calo' era solito reinvestire, con l'ausilio del Faldetta, il denaro di provenienza illecita, in attivita' apparentemente lecite. A conferma del rapporto tra i due, Buscetta ricordava che in occasione dell'arresto del Faldetta, il Calo' lo aveva segnalato a lui, perche' lo trattasse con un occhio di riguardo, anche se lo stesso Faldetta si guardo' bene dall'approfittare di tale raccomandazione (Vol.124 f.450007, 450064, 450096).

Circa il tenore di tali rapporti, il Buscetta ha chiarito che essi non potevano ricondursi alla situazione di assoggettamento

dell'imprenditore al potere mafioso, poiche' tutti coloro che cooperano, si attendono anche vantaggi. A dimostrazione di tale assunto sosteneva che un esempio era costituito da Faldetta, testa di legno di Pippo Calo', nonostante abbia sempre negato i rapporti con quest'ultimo, pur continuando nella occulta collaborazione, e non certo solo per paura (Vol.124 Quater f.450379).

Tale deposizione, ha consentito, tra l'altro, di approfondire il particolare della costruzione delle ville in Sardegna. Dal rapporto della Criminalpol Lazio (Vol.200 f.501845 e segg.) e' stato possibile accertare, il sicuro interessamento dell'imputato in due societa', La Mediterranea s.r.l. e la Agroedil Olmo s.r.l. che hanno realizzato immobili in Porto Rotondo, su terreni originariamente appartenenti alla S.p.a. Punta Volpe, passata nel 1978, sotto il controllo di Flavio Carboni.

La Mediterranea s.r.l., che prima era amministrata dal Faldetta, sostituito poi a causa di vicissitudini giudiziarie con Luciano Merluzzi, al quale a sua volta e' subentrato nel 1980 Bellino Gaspare , un falegname di S.Lorenzo nelle mani di Pippo Calo', ha realizzato in Porto Rotondo un complesso residenziale

di 56 miniappartamenti, di cui diciannove ceduti alla s.r.l. "Montus", controllata da Diotallevi Ernesto (in strettissimi rapporti, secondo Buscetta, con il Calo'), due a Faldetta Luigi, uno a Di Gesu' Lorenzo. (Vol.124 Quater f.451995).

A tal proposito la vedova dell'imprenditore Balducci Domenico, De Carolis Italia ha chiarito che il marito era in societa' con Faldetta, Aglialoro Mario, Calo' Pippo e Di Gesu' Lorenzo, nella s.p.a. Mediterranea, circostanza questa confermata da Merluzzi (Vol.124 Quater - 452004 - 452005).

Interrogato su tali particolari, il Faldetta ha sostenuto di aver lavorato da solo e non in societa' con i suddetti personaggi (Vol.123 449964 - 449994). Tuttavia ha affermato che, ceduta la s.p.a. Mediterranea a Merluzzi Luciano, prestanome di Balducci, gli vennero corrisposti circa 340.000.000 di lire in assegni, per i quali subi' in seguito procedimento penale per ricettazione. Tali assegni provenivano probabilmente dal Calo', ed erano tipo analogo a quelli trovati su Di Cristina Giuseppe.

Nessuna spiegazione e' stata data pero' dall'imputato, in ordine alla nomina, nel 1980, di Bellino Gaspare, prestanome di Calo', ad amministratore della societa'.

Altro elemento che mostra il coinvolgimento di Faldetta nelle attivita' dell'associazione mafiosa e in particolare di Calo' Pippo, riguarda un appartamento sito in Roma, Via Aurelia 477, nei pressi di Piazza Irnerio. In tale appartamento, poi indicato dal Buscetta, si riunivano trafficanti di stupefacenti, facenti capo a La Mattina Nunzio, della stessa famiglia di Calo' Pippo.

Tale appartamento, venne venduto il 20.2.1981 dalla s.r.l. Aurelia 71 alla s.r.l. Immobiliare COMA, una societa' di cui sono risultati soci i fratelli Bellino Gaspare e Vincenzo, prestanomi di Calo' Pippo.

Alle trattative si interesso' Faldetta e come da egli stesso ammesso, il Calo' frequentava l'immobile, utilizzando il suo nome. Dalle dichiarazioni di Luciano Merluzzi e' emerso uno straordinario interessamento del Faldetta, il quale si attivo' per la costituzione della societa' cui intestare l'appartamento e pago' personalmente, firmando e girando assegni, il prezzo ai venditori.

Tale episodio evidenzia il grado di collusione del Faldetta con il Calo'.

Altro episodio, che avvalora le tesi accusatorie, riguarda la costruzione di due ville a Porto Rotondo, da parte dell'imputato, su terreni acquistati dalle societa' Agroedil Ontano e Agroedil Olmo, quest'ultima avente come soci Balducci Domenico, Bellino Gaspare, prestanome di calo', nonche' la moglie del Bellino, Maniscalco Angela.

Su tali terreni contigui, come riferito dallo stesso imputato e da Merluzzi, il Faldetta costruì due ville, in cui, nell'estate 1981, villeggiarono "a contatto di gomito" Calo' Pippo e Pazienza Francesco. Cio' si ricava anche dalle dichiarazioni dell'avv. Stufler Gustavo (Vol.124 Quater f.451964) che si occupava degli interessi patrimoniali di certo Terni Sergio, amministratore di una societa' immobiliare di Porto Rotondo. Lo Stufler, in altra occasione, ha riferito che essendo stato il Faldetta arrestato per fatti di mafia e poi scarcerato dal Tribunale della liberta', si vantava di cio', tanto che ammiccando rispose ad una sua richiesta di spiegazioni sull'accaduto, con la frase "La Mafia non esiste" (Vol.205 f.504539).

Agli interrogatori il Faldetta si e' protestato innocente, dichiarando di non far parte di organizzazioni mafiose e di avere conosciuto Calo' Pippo, anche perche' in occasione di alcune estorsioni ai suoi danni, si era rivolto allo zio di questi, Calo' Paolo che gli aveva assicurato protezione. I rapporti con Calo' Pippo si erano intensificati, quando egli incarico' Faldetta di costruirgli una villetta nella zona di Villagrazia di Palermo.

Cosi', cominciarono a frequentarsi, anche se l'imputato nega di aver avuto rapporti d'affari con il Calo' e di avergli richiesto protezione. Ha affermato inoltre di sapere solo vagamente che il Calo' facesse parte di organizzazioni mafiose.

Al dibattimento ha confermato gli interrogatori resi in istruttoria, mantenendo un contegno, ispirato alla medesima linea difensiva.

La ricognizione critica degli elementi raccolti a carico dell'imputato e sinora enunciati, permette di ricostruire chiaramente la sua posizione.

Egli infatti non e', come peraltro affermato da Buscetta, un "uomo d'onore" e quindi un soggetto organicamente inserito nell'associazione "Cosa Nostra".

Tuttavia le risultanze processuali provano che egli non si limitava a svolgere certe attivita' perche' gli venivano imposte dalla organizzazione mafiosa, ma partecipava a numerosi affari, intrapresi dal Calo' e da altri personaggi, ai quali era cointeressato, ricavandone profitti. Le numerose negoziazioni di assegni provenienti da attivita' illecite; gli investimenti nel settore dell'edilizia effettuati in Sardegna, mediante societa' sotto il controllo indiretto del Calo'; l'interessamento del Faldetta all'acquisto ed alla intestazione dell'appartamento di Via Aurelia 477, il cui prezzo venne pagato dall'imputato, firmando personalmente gli assegni; i rapporti di cordiale intimita' con il Calo' con il quale hanno trascorso in qualche occasione le vacanze, nella stessa localita'; sono indizi univoci e certi della funzione ausiliaria che il Faldetta svolgeva per la cosca di Calo', collaborando all'investimento del denaro illecitamente acquisito, in attivita' di copertura, specie nel settore edilizio. Pertanto, deve essere affermata la responsabilita' dell'imputato, in qualita' di concorrente ex art.110 C.P. nei delitti di cui all'art.416 e 416 Bis.

Secondo la piu' accreditata interpretazione, infatti, e' possibile il concorso nel delitto di associazione da parte di estranei all'associazione stessa, secondo le regole generali dell'art.110 C.P., in virtu' del principio secondo cui anche rispetto al reato necessariamente plurisoggettivo e' ammissibile il concorso eventuale, da parte pero' di persone diverse dai concorrenti necessari.

Tale ipotesi di concorso e' ipotizzabile in quanto il non associato, conoscendo la natura e le finalita'dell'associazione, assuma attivamente e consapevolmente un comportamento atto a favorirne concretamente le attivita' ed il perseguimento degli scopi. E' il caso di un soggetto, che, a titolo esemplificativo, operando nel campo economico-imprenditoriale, pur non essendo nelle condizioni di essere considerato associato mafioso, mantenga pero' intensi rapporti d'affari con un'associazione mafiosa, abbia interesse a che questa continui la sua attivita' ed assume consapevolmente comportamenti idonei a favorirne il perpetuarsi ed il rafforzamento patrimoniale.

Questo tipo di condotta, ravvisabile in tipiche manifestazioni di connivenza o nel quadro di una dimensione corruttivo-collusiva, pur potendosi

qualificare come una particolare forma di omertà attiva esterna, non trae origine dal vincolo associativo, ne' dalla forza di intimidazione propria del medesimo, bensì da una convergenza di interessi tale da indurre il non associato ad attivarsi a favore dell'associazione ed a contribuire in maniera non insignificante, dall'esterno, alla sua vita.

Il comportamento del Faldetta rientra puntualmente in tale ipotesi non potendosi condividere ed accogliere le osservazioni formulate dalla difesa circa la sua mancata conoscenza della circostanza che il Calo' appartenesse ad una associazione criminale e che l'attività economica svolta fosse un contributo all'associazione.

Il Faldetta conosceva molto bene il Calo', tant'è che riteneva che la sua amicizia e la sua frequentazione potessero aiutarlo nel lavoro, fungendo da elementi di protezione. Appare, quindi, inverosimile che, data la intricata rete di rapporti di affari con il medesimo e personaggi a lui legati, l'imputato fosse ignaro delle finalità illecite che questi perseguiva per conto del sodalizio criminoso.

Il Faldetta inoltre, è stato già in un'occasione arrestato e poi scarcerato per delitti collegati all'attività del Calo', ma nonostante

cio' ha continuato nei rapporti di affari con questi, assumendo in alcuni casi atteggiamenti di ostentata sicurezza, anzi di spavalderia (Vol.205 f.504539).

Tale ultima circostanza e' di per se' eloquente della consapevolezza da parte dell'imputato della illiceita' delle attivita' realizzate dal Calo' ed alle quali egli partecipava.

Il Faldetta va quindi dichiarato colpevole dei reati ascrittigli in epigrafe. Per quanto concerne la determinazione della pena deve rilevarsi che i reati ascritti all'imputato possono ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso ai fini dell'applicazione dell'art.81 cpv., il reato piu' grave tra quelli di cui ai capi 1 e 10 va identificato con il concorso in associazione per delinquere di tipo mafioso (art.110 e 416 BIS C.P.).

Pertanto l'imputato deve essere condannato alla pena di anni 6 di reclusione (p.b. art.416 Bis I e IV c. = anni 4 recl. + 1/3 per 416 Bis VI c. C.P. = anni 5 mesi 4 + mesi 2 recl. per 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 + mesi 6 art.81 = anni 6 di reclusione), oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla pena cosi' determinata conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale, durante l'espiazione della pena. In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Faldetta deve essere sottoposto, a pena espiata alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed a quella della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni

Faraone Nicola

Faraone Nicola e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22.

Esaminando la sua posizione processuale, in ordine ai reati di cui agli artt. 71 e 75 L.685/1975 (c.13 e 22), deve rilevarsi come la ricognizione critica degli elementi probatori, a suo carico, consenta di pervenire all'affermazione della sua penale responsabilita'.

Invero, l'imputato e' stato indicato da Fragomeni Antonio, uno spacciatore di cocaina operante tra Torino e Milano, come trafficante di droga collegato a Buscetta Tommaso e ad Alberti Gerlando.

Il Fragomeni ha riferito di aver conosciuto, nel 1980, Vessichelli Antonio (Tonino), gestore del maneggio di Moncalieri, il quale si era offerto di rifornirlo di cocaina e gli aveva presentato Buscetta Tommaso.

Ulteriori notizie sul ruolo di primaria importanza di quest'ultimo, in seno alle organizzazioni mafiose, gli erano poi state comunicate dagli amici Faraone Nicola e "Maurizio" (Procida Salvatore), che gli erano stati presentati dal Vessichelli.

Il pentito affermava, quindi, di essere con i medesimi "addentro" al traffico di cocaina, acquistando dal Faraone e dal "Maurizio", ben 150 gr. di tale sostanza, che rivendeva poi tra Torino e Brescia.

Procedeva, successivamente, al riconoscimento fotografico dell'imputato.

Il Fragomeni ha, inoltre, raccontato un episodio, verificatosi a Palermo, e che dimostra l'attivit  esercitata dall'imputato nell'ambito del traffico degli stupefacenti.

Nell'agosto del 1980, il pentito si era recato, in compagnia degli amici Cammisa Concetto ed Amato Orazio, a Palermo, per rifornirsi di cocaina, da prelevare presso un non identificato meccanico.

Arrivati a Palermo, non avendo rintracciato tale soggetto, vennero indirizzati presso un villino di Carini, la cui ubicazione corrisponde, come si evince

dal rapporto dei CC. del 20 Gennaio 1984 (Vol.71 f.434198-A) a quello ove fu scoperta la raffineria di droga, gestita da Alberti Gerlando cl.1927.

Ivi, il suddetto meccanico, incaricato di tenere i contatti, affermo' di non conoscere Vessichelli e rinvio' l'incontro al giorno successivo, presso la sua officina.

In tale occasione si presentarono Faraone Nicola e Procida Salvatore, Alberti Gerlando cl.1947 e la convivente del Faraone, Colizzi Anna.

Gli stessi erano a bordo di una Volkswagen "maggiolino" di colore verde.

Al Fragomeni, venne fatto presente, da parte del Faraone e di Procida, che i traffici di stupefacenti erano sospesi a causa del periodo estivo, ma che a settembre lo avrebbero rifornito, come da egli richiesto, rintracciandolo, a tal fine, a Torino.

Da quel momento i rapporti con Faraone e "Maurizio" (Procida Salvatore) si intensificarono e questi gli dissero di essere del "clan" di Buscetta Tommaso, da essi definito il "principe della cocaina" (Vol.18 f.410854 e segg.).

Il Fragomeni, ha concluso affermando che sia il Faraone che il Procida, lo

incontrarono a Torino, nel successivo mese di settembre, e da quel momento gli fornirono roba per circa 6 mesi, che indicarono come proveniente da Palermo ed in particolare da Don Masino.

L'imputato, interrogato in istruttoria e poi in dibattimento, ha dichiarato di non conoscere Fragomeni e di aver conosciuto il Buscetta, solo in occasione di acquisti da quest'ultimo compiuti, presso il negozio della moglie, ma ignorandone la vera identità'.

Ha precisato di non essere associato ai traffici gestiti da Buscetta ed Alberti e di aver intrattenuto con Vessichelli e con Procida, rapporti di pura amicizia.

L'analisi attenta delle risultanze processuali, conferma, però, l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del Fragomeni.

In relazione alle circostanze in cui avvenne la conoscenza tra il Buscetta e l'imputato, sono emerse serie incongruenze, nella versione del Faraone, che la rendono poco credibile.

L'imputato ha dichiarato, infatti, di aver conosciuto il Buscetta, quando acquisto' capi di abbigliamento, presso il negozio in cui lavorava la moglie e successivamente al maneggio di Moncalieri, ove trascorsero un'oretta insieme (F.P. f.232284).

Tuttavia, cio' contrasta con il ritrovamento di un taccuino, sequestrato alla convivente dell'imputato, dell'annotazione del nome del Buscetta, del suo soprannome "Roberto" e del nome del suocero di questi, Guimares.

Cio' comporta che fra i due vi fosse una conoscenza profonda, altrimenti non troverebbe alcuna spiegazione l'indicazione dello pseudonimo del Buscetta e del nome del di lui suocero.

A tal riguardo non convincono le affermazioni dell'imputato riguardanti l'annotazione del nome da parte della moglie, per ricordarsi che il Buscetta aveva acquistato presso di lei, un capo di abbigliamento, per il quale erano necessarie riparazioni e che doveva essere riconsegnato l'indomani.

Ne' convince la precisazione operata in dibattimento, che il nome "Roberto" si riferisce al figlio del Buscetta.

Si tratta di costruzioni ideate dall'imputato al fine di occultare la verita', e tale opinione e' avvalorata dalla carenza di qualsiasi valido chiarimento circa l'indicazione del nominativo del suocero di Buscetta, che certamente non appare collegabile alla inverosimile vicenda dei capi d'abbigliamento.

Da tali argomentazioni si rileva, pertanto, che sia la vera identita' di "Don Masino", sia gli artifici, da egli creati per occultarla, fossero ben noti al Faraone, il quale si trovava con questi in rapporti d'affari.

Ulteriore riscontro alle proposizioni accusatorie e' venuto dalla verifica di alcuni particolari dell'episodio, narrato dal Fragomeni e concernente la sua venuta a Palermo, nell'Agosto 1980, per rifornirsi di droga.

Tale racconto appare conforme a verita', e cio' in primo luogo, perche' della presenza del Fragomeni e dei suoi accompagnatori Cammisa ed Amato, vi e' traccia nelle registrazioni del Motel Agip, relative alla notte tra il 15 e il 16 Agosto 1980 (Vol.71 f.434198-434198 A).

In secondo luogo vi e' coincidenza tra l'autovettura Volkswagen "maggiolino" verde, a bordo della quale il pentito ha dichiarato di aver visto il Faraone, la convivente di questi e gli altri complici, e l'autovettura, mediante la quale il Faraone, ha ammesso di essere venuto in Sicilia, in quel periodo, insieme alla convivente e possibilmente anche con il Procida (F.P. 232284).

Vi e' poi concordanza tra il villino, sito in territorio di Carini, presso il quale Fragomeni si sarebbe recato e da egli compiutamente descritto, e quella raffineria di eroina, trovata dai CC. nei pressi di Carini, nell'Agosto 1980, e cioe' nello stesso mese, cui si riferisce l'episodio.

Ma un ultimo elemento che chiarisce gli stretti legami tra l'imputato e Buscetta, si rileva sempre dal racconto di Fragomeni, cui ha riferito dell'indicazione, datagli dal Faraone di recarsi a mangiare presso la pizzeria New York City che, come egli disse, apparteneva a Buscetta Tommaso.

Anche tale particolare e' veritiero, poiche' la Pizzeria New York Place e non City, come erroneamente ricordava il Fragomeni, e' gestita da congiunti di "Don Masino".

E ben difficilmente il pentito avrebbe potuto conoscere tale circostanza, se non l'avesse appresa dal Faraone.

Tutti gli elementi, sinora enunciati, dimostrano la perfetta attendibilita' delle dichiarazioni del Fragomeni e pertanto consentono di ritenere con sufficiente certezza, che l'imputato fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti, che si realizzava tra la

Sicilia ed il Nord Italia, zona quest'ultima rifornita da lui e dai complici mediante la sostanza prodotta o comunque raffinata nei laboratori clandestini, come quello di Carini.

Tale ultima deduzione trova conferma nella deposizione del pentito, che ha riferito che il Faraone lo rifornì di stupefacente nel Settembre 1980 e nei mesi successivi a Torino.

Le argomentazioni della difesa, dirette ad inficiare la credibilità di Fragomeni, non appaiono concludenti, poiché si riferiscono a contraddizioni su elementi marginali della deposizione, quali il prezzo della cocaina che ha subito oscillazioni nel corso dei vari interrogatori.

Ne' la dichiarazione di Buscetta Tommaso, di non conoscere il Faraone, può essere ritenuta veritiera, poiché il "Boss" difficilmente avrebbe accusato un gregario che collaborava ai suoi traffici.

Cio' premesso l'imputato va dichiarato colpevole dei reati attribuitigli ai capi 13 e 22.

Per quanto concerne i reati di cui ai capi 1 e 10, non sussistono invece prove della sua appartenenza all'organizzazione mafiosa.

Infatti, pur rilevandosi che i traffici di droga, cui l'imputato partecipava, erano una delle attività principali di "Cosa Nostra", gli elementi probatori acquisiti non evidenziano alcun organico inserimento del Faraone nell'associazione mafiosa, alla quale pote' rimanere estraneo, nonostante collaborasse al commercio delle sostanze stupefacenti.

In carenza di qualsiasi riscontro circa la sua affiliazione a "Cosa Nostra", egli va pertanto assolto dai reati di cui ai capi 1 e 10, per non aver commesso il fatto.

In ordine alla determinazione della pena, per i reati di cui agli artt.75 II e IV comma L.685/1975 (capo 13) e 81 cpv. C.P. 71, 74 N.2 e 5, I e II cpv. L.685/1975 (capo 22) deve, preliminarmente, rilevarsi che essi sono avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

Ritenuto, quindi, il reato piu' grave, quello di cui agli artt. 71 e 74 L.685/1975 e previa esclusione delle aggravanti di cui all'art.74 N.5 e II° cpv., non emergendo alcuna prova della loro sussistenza, l'imputato deve essere condannato alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa (pena

base anni 4 di reclusione e L.9.000.000 di multa + un terzo per art.74 N.2 = anni 5 mesi 4 di reclusione e L.12.000.000 di multa + un mezzo per I cpv. = anni 8 di reclusione e L.18.000.000 di multa + 81 cpv. = anni 8 mesi 6 di reclusione e L.40.000.000 di multa nonche' al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

A questa vanno aggiunte quelle accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena principale.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, il Faraone deve essere sottoposto, a pena espiata, alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Fascella Antonino

Fascella Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), nonche' per i delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti e di traffico di stupefacenti (capo 13 e 22).

La ricognizione critica degli elementi probatori acquisiti non consente pero' di pervenire all'affermazione della responsabilita' dell'imputato, in ordine a tutti i reati ascrittigli in epigrafe.

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 1 e 10, esse hanno avuto origine dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore il quale ha indicato il Fascella come "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' (Vol.125 f.456594) riconoscendolo altresì in fotografia (Vol.125 f.456598).

Il pentito ha precisato di non poter aggiungere nulla di significativo circa l'imputato il quale si occupava di allevamento di maiali.

Ha, poi, chiarito di non ritenere veritiera la voce secondo cui, in un allevamento di maiali del Fascella fossero stati dati dei cadaveri in pasto alle bestie.

A tali affermazioni di Contorno, hanno fatto seguito quelle di Calzetta Stefano, il quale ha dichiarato di sapere che i Fascella avevano una porcilaia a Gibilrossa e di aver sentito dagli Zanca che ivi si erano perse le tracce di alcuni scomparsi (F.P. di Calzetta f.220850).

L'imputato in una sua memoria, inviata al G.I., si e' protestato innocente, dichiarando di non conoscere Contorno Salvatore.

Ha poi chiarito di aver allevato maiali, qualche tempo prima, ma non potendo piu' provvedere, per difficolta' economiche, all'acquisto dei mangimi, li vendette ed acquisto' un terreno a Piano Stoppa, ove coltivava ortaggi.

Successivamente abbandonata l'agricoltura, comincio' a svolgere l'attivita' di raccoglitore ambulante di rottami (F.P. Vol.f.232942).

Gli elementi sinora enunciati, non sono, a giudizio della Corte, sufficienti a dimostrare l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminale "Cosa Nostra", e conseguentemente la sua responsabilita'.

Se infatti le dichiarazioni di Contorno Salvatore, unite al riconoscimento fotografico, provano che tra questi e l'imputato vi sia stato un minimo di conoscenza anche solo visiva e cio' in contrasto con le affermazioni del Fascella, che ha dichiarato invece di non conoscere il Contorno e di non averlo mai visto; nessuna indicazione viene dal pentito, in ordine ad episodi specifici, che possano in modo certo ed univoco, dimostrare che l'imputato fosse organicamente inserito nella "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu' e quindi in "Cosa Nostra". In ordine all'attivita' di allevamento di maiali e alla possibilita' che questi ultimi, come ha riferito Calzetta Stefano (F.P. f.220850), venissero utilizzati per far sparire i cadaveri, se appare confermata, anche per le dichiarazioni dell'imputato, che questi si fosse in passato dedicato a tale allevamento, nessuna prova puo' scaturire in ordine all'affiliazione del Fascella a "Cosa Nostra", tanto piu' che la riferita circostanza della sparizione dei cadaveri, perche' dati in pasto ai maiali, e' null'altro che una semplice voce, sulla cui veridicita' lo stesso Contorno ha espresso notevoli riserve.

Alla luce di cio', pur rilevandosi dalle dichiarazioni di Contorno, l'esistenza di contatti tra l'imputato e gli ambienti mafiosi, non sussistono elementi probatori che con certezza ed univocita', dimostrino la responsabilita' del medesimo per i reati di cui ai capi 1 e 10, dovendosi a tal fine ritenere necessaria la prova dell'effettivo inserimento dell'imputato nella struttura associativa.

Il Fascella va, pertanto, assolto da tali imputazioni per insufficienza di prove.

Analoga conclusione, deve essere adottata, circa la responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai capi 13 e 22.

A riguardo, infatti, esistono soltanto le dichiarazioni di Contorno (Vol.125 f.456672) che ha sottolineato che tutti i Fascella si occupavano del traffico di droga in collegamento con gli Adelfio e i Pullara'.

Tali affermazioni, pur potendosi ritenere genericamente attendibili, perche' provenienti da un appartenente alla stessa "famiglia" mafiosa, nulla provano in ordine all'eventuale attivita' esercitata dall'imputato, in tale traffico di stupefacenti e pertanto non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la responsabilita' per questi reati.

Il Fascella va, quindi, assolto da tali imputazioni con formula dubitativa.

Fascella Francesco

Fascella Francesco, e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22, nonche' per quelli di cui ai capi 313, 314, 315, 316, ascrittigli come in epigrafe.

Rinviando, per questi ultimi, alla parte della sentenza che se ne occupa, tratteremo in questa sede delle imputazioni di cui ai nn.1, 10, 13, 22.

In ordine ai delitti di associazione per delinquere di tipo semplice (416 C.P.) e di tipo mafioso (416 Bis), sussistono sufficienti elementi probatori, per affermare la responsabilita' dell'imputato.

Invero, lo stesso e' stato indicato da Calzetta Stefano come affiliato a cosche mafiose e vicino ai fratelli Pullara', accomunandolo in tal senso al fratello Fascella Pietro, arrestato nel c.d. blitz di Villagrazia (F.P. f.220850);

Successivamente, Sinagra Vincenzo di Antonino ha dichiarato che Fascella Francesco e' appartenente alla "nuova mafia" ed ha rapporti di frequentazione con Tinnirello Giuseppe (F.P. f.258242).

Ulteriore riscontro e' stato fornito da Contorno Salvatore, il quale ha precisato che l'imputato era "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu' e si occupava del traffico di droga, insieme agli Adelfio ed ai Pullara' (Vol.125 f.456531).

L'imputato si e' protestato innocente assumendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, ed in particolare a quelle operanti nella zona di Villagrazia e di non conoscere Sinagra Vincenzo, Pullara' Ignazio ed Adelfio Francesco, nonche' gli Zanca ed i Tinnirello (Vol.4 f.400951 e segg.) (F.P. f.232556 e segg.).

Ha poi riferito di dedicarsi alla sua attivita' di allevatore di maiali, possedendo una porcilaia presso Piano Stoppa (Misilmeri) e negando, con fermezza, che alcuni corpi umani, siano stati dati in pasto ai suoi maiali, per farli sparire (Vol.57 f.419428 e segg.).

Al dibattimento ha confermato le dichiarazioni rese in istruttoria, precisando altresì di non conoscere Contorno Salvatore e di aver conosciuto Tinnirello Giuseppe e Pullara' Giovanni, durante la carcerazione.

Le dichiarazioni concordi e reiterate dei pentiti, circa l'appartenenza del Fascella all'associazione criminale, ed in particolare le affermazioni del Sinagra in ordine all'inserimento dell'imputato nella banda di rapinatori, alle dipendenze del Boss Marchese Filippo, in assenza di ulteriori elementi che le contraddicano, possono ritenersi pienamente probanti dell'affiliazione del Fascella a "Cosa Nostra".

Le proteste di innocenza dell'imputato appaiono un mero espediente difensivo, essendo dirette, piu' che ad una precisa confutazione delle accuse, alla generica affermazione di non conoscere la maggior parte dei personaggi mafiosi, con i quali aveva, invece, rapporti.

Il Fascella va pertanto dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22, l'unico elemento a carico dell'imputato e' costituito dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore che ha riferito che tutti i Fascella si occupavano del traffico di droga, insieme agli Adelfio ed ai Pullara'.

Tali affermazioni pur potendosi ritenere genericamente attendibili, provenendo da un appartenente alla stessa "famiglia" mafiosa, nulla dimostrano in ordine all'eventuale attivita' esercitata dall'imputato in tale traffico e pertanto non possono ritenersi sufficienti a provarne la responsabilita' per tali reati.

Il Fascella deve essere quindi assolto dai delitti di cui ai capi 13 e 22 per insufficienza di prove.

Il medesimo e' stato pero' condannato per i reati di cui ai capi 313, 314, 315, 316 dell'epigrafe.

Per quanto concerne la determinazione della pena, deve quindi rilevarsi che i reati ascritti all'imputato, rispettivamente ai capi 1, 10, 313, 314, 315, 316 possono ritenersi tutti avvinti dal vincolo della continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo progetto criminoso.

Cio' premesso al fine dell'applicazione dell'art.81 cpv. C.P., il reato piu' grave tra essi va identificato con l'associazione di tipo mafioso (art.416 Bis), aggravata ex IV e VI comma art.416 Bis C.P., 112 N.1 C.P..

Pertanto all'imputato va inflitta, per tutti i reati di cui sopra unificati ex art.81, la pena di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa (pena base 416 Bis I e IV comma anni 5 di reclusione + un terzo art.416 Bis VI comma C.P. = anni 6 mesi 8 di reclusione + mesi 4 per art.112 N.1 = anni 7 di reclusione + anni 2 e L.3.000.000 di multa per 81 cpv. = anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa).

L'imputato va quindi condannato alla pena unica di anni 9 di reclusione e L.3.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Alla condanna conseguono, per legge, le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, il Fascella Francesco deve essere sottoposto a pena espiata alle misure di sicurezza dell'assegnazione di una casa di lavoro per la durata di un anno e dalla libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Fascella Pietro

Fascella Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti ed omicidio premeditato, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22 e 89 dell'epigrafe.

Rinviando per questo ultimo reato alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno qui esaminati gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e 13 e 22 dall'altra.

Dalla compiuta istruttoria e' possibile pervenire con assoluta certezza alla affermazione della responsabilita' penale del Fascella per quel che concerne i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, essendo stata riscontrata da una pluralita' di elementi probatori, l'affiliazione del predetto alla associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Il Contorno, in particolare, ha piu' volte indicato Fascella Pietro, quale "uomo d'onore" della "famiglia" di S.Maria di Gesu', implicato nel blitz di Villagrazia (Vol.125 f. 456561, 456594, 456713).

Calzetta Stefano lo ha indicato come uomo molto legato al gruppo degli Zanca, la cui casa era solito frequentare assiduamente insieme a personaggi come Gambino Giuseppe, Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio, Labruzzo Mario ed altri (Vol.11 f.402860).

Lo stesso ha aggiunto di sapere che i fratelli Fascella hanno a Gibilrossa una porcilaia e di avere appreso dagli Zanca che ivi vi erano tre enormi maiali capaci di fare sparire in pochi minuti un corpo umano.

Ha, poi detto di avere appreso, sempre dagli Zanca, che nella porcilaia di Gibilrossa si sarebbero perse le tracce di alcuni scomparsi.

Ha, inoltre, dichiarato di sapere che i Fascella hanno un negozio molto grande alla Guadagna dove, gli stessi, erano soliti incontrarsi con Pullara' G.Battista, Profeta Salvatore e Gambino Giuseppe (F.P. f.220850).

Infine, anche Anselmo Salvatore, ha riferito sugli intensi rapporti mantenuti, in stato di detenzione, dal Fascella con Capizzi Benedetto, Fazio Toto', Gambino Giuseppe e Bonanno Armando durante il periodo di reclusione trascorso all'Ucciardone (Vol.133 f.459218 e 459262), in tal modo comprovando il perdurare dei vincoli criminosi che legano gli appartenenti a "Cosa Nostra" nonostante lo stato di detenzione.

Ad ulteriore conferma dell'appartenenza, a pieno titolo, del Fascella all'organizzazione mafiosa e della sua attiva partecipazione ad importanti "summit" di tale associazione criminale, deve ricordarsi che il Fascella fu tratto in arresto a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia" nel quale vennero scoperti, riuniti a convegno, numerosi pregiudicati mafiosi i quali, all'irruzione della Polizia reagirono aprendo un conflitto a fuoco, nel quale, tra gli altri, rimase ferito ad una gamba il Fascella mentre tentava di fuggire.

Con sentenza della Corte di Appello del 3 Maggio 1985 (Vol.120 f.505746) anche il Fascella riportò condanna per i reati contestatigli con riferimento a tale episodio.

A conferma del fatto che i legami del Fascella con noti pregiudicati mafiosi risalgono a parecchi anni addietro deve ricordarsi che, già nel 1973, lo stesso venne sorpreso dalla Polizia a bordo di una autovettura in compagnia dei pregiudicati Pullara' G.Battista, Gambino Giuseppe ed Adelfio Francesco (Vol.6 f.401795).

Cio' premesso nessun dubbio sussiste in ordine alla partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso contestatogli.

Non sussistono, invece, prove sufficienti per pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Soltanto il Contorno ha riferito che i fratelli Fascella si occupavano del traffico di stupefacenti in collegamento con gli Adelfio ed i Pullara' (Vol. 125 f.456672).

Tale assunto, non confortato da altri riscontri ed in assenza di elementi specifici che comprovino la attiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita non puo' costituire prova sufficiente al fine della condanna del Fascella in ordine ai reati inerenti al traffico di stupefacenti dai quali, pertanto, deve essere assolto con formula dubitativa.

Da quanto esposto consegue, invece, la condanna dell'imputato per i reati di cui ai capi 416 e 416 Bis C.P., tra loro unificati per la unicità del disegno criminoso perseguito.

La Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P. e tenuto conto che trattasi di persona già sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, ritiene equo irrogare la pena di anni 9 di reclusione (pena base per 416 Bis I e IV comma = anni 5 e mesi 6 di reclusione + aumento per VI comma = anni 7 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 7 + mesi 6 di reclusione + aumento ex art.7 L.575/85 e 18 L.646/82 = anni 8 di reclusione + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione).

Alla condanna consegue, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli art.215, 216, 217, 230 e 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì', condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Favuzza Giovanni

Favuzza Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

L'unico elemento indiziante dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' riferito da Contorno Salvatore.

Questi, infatti, ha dichiarato che il Favuzza, di professione ferroviere residente nei pressi di un terreno del padre dello stesso Contorno, gli sarebbe stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" dal cognato Riccobono Francesco a da Castellana Giuseppe (Vol.125 f.456672).

Piu' precisamente Favuzza Giovanni ed il cognato Riccobono sarebbero stati affiliati alla "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456536)).

Interrogato, l'imputato, ha respinto gli addebiti sostenendo di avere da sempre lavorato, per sostenere la famiglia privata dall'apporto lavorativo del padre colpito da paralisi, in un primo tempo come contadino e successivamente, dal 1968 in poi, alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

Ha poi negato di avere frequentato il Contorno negli ultimi 18 anni, ne' di essersi associato ad alcuno per il compimento di attivita' illecite (Interrogatorio del 6 novembre 1984, Vol.215/FP f.233208).

Preso atto che, le dichiarazioni del Contorno relative al Favuzza, seppure precise nell'individuare quale "uomo d'onore", non sono, pero', state confortate da altri riscontri, permane il dubbio in ordine alla responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli.

Lo stesso va pertanto assolto dalle imputazioni predette con la formula dubitativa della insufficienza di prove.

Fazio Ignazio

Fazio Ignazio e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) nonche' per il reato di lesioni personali aggravate di cui ai capi 337 e 338 dell'epigrafe.

Rinviando per quest'ultimo reato alla parte della sentenza che se ne occupa bisogna qui esaminare gli elementi di responsabilita' emersi a suo carico in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino quale appartenente alla cosca di Corso dei Mille, alle dipendenze di Marchese Filippo (F.P. f.258244), a detta dello stesso Sinagra fu coinvolto in un episodio particolarmente significativo attestante il suo stabile inserimento nell'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ha, infatti, riferito il Sinagra che qualche giorno prima dell'aggressione ai danni di tale Manca Salvatore, quest'ultimo venne a lungo pedinato dagli stessi Sinagra, dal Fazio e da

Rotolo Salvatore al fine di cogliere il momento piu' propizio per aggredirlo ed in tal modo punirlo per avere schiaffeggiato, nel corso di un diverbio, Raccuglia Cosimo (F.P. f.258351).

Nel corso di uno di tali pedinamenti i predetti, avvistati da una pattuglia della Polizia, si diedero alla fuga anche perche' temevano che la Polizia potesse rinvenire la pistola che il Fazio teneva nel proprio borsello.

Tutti i componenti del "commando punitivo" riuscirono a fuggire ad eccezione di Sinagra Antonino, il quale venne arrestato, mentre fu effettivamente rinvenuta e sequestrata la pistola che il Fazio aveva nel borsello.

La partecipazione del Fazio a tale spedizione punitiva di tipico stampo mafioso non puo' considerarsi occasionale sia per la natura dell'episodio che per i legami comprovati degli altri personaggi coinvolti con l'organizzazione "Cosa Nostra" ed anche tenuto conto del fatto che l'imputato risulta protagonista di una serie impressionante di precedenti giudiziari per reati contro il patrimonio e la persona.

Pertanto, deve ritenersi che il Fazio fosse inserito a pieno titolo nell'organizzazione

criminale mafiosa ai cui vertici risulta peraltro esservi anche il di lui padre Fazio Salvatore. Conseguentemente

l'imputato va dichiarato colpevole dei reati attribuitigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine alla determinazione della sanzione, deve rilevarsi che la Corte, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ritiene equo irrogare la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione quale risulta anche per l'effetto dell'aggravante speciale di cui all'art.7 L. N.575/1965 sostituito dall'art.18 L. N.646/1982, trattandosi di persona già sottoposta a misura di prevenzione con provvedimento definitivo (pena base per art.416 bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + aumento per VI comma = anni 5 e mesi 4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 10 + aumento ex art.7 L.575/1965 = anni 6 e mesi 2 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 di reclusione).

Alla condanna segue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230 e 417 C.P. ne va disposta l'assegnazione a pena espiata

ad una casa di lavoro per la durata di 1 anno, ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì' condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Fazio Salvatore

Fazio Salvatore e' stato rinviato a giudizio innanzi questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Le risultanze probatorie consentono di pervenire in modo univoco ad un giudizio di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10.

Con rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 27 gennaio 1982, (Vol.13 f.050545) il Fazio venne denunciato quale appartenente ad associazione per delinquere facente capo a Marchese Filippo.

Il Fazio e' risultato contitolare di una ditta, la "Siciliana" s.n.c., operante nel settore degli impianti elettrici, con Inchiappa G.Battista, il quale fu arrestato il 17 gennaio 1982, in compagnia di Marchese Giuseppe (nipote di Marchese Filippo) e

Spadaro Francesco (nipote di Spadaro "Masino") perche' trovato in possesso di numerose munizioni e due rivoltelle cal.38 dello stesso tipo di quelle usate dai killers in numerosi omicidi di mafia.

In occasione dell'arresto dell'Inchiappa fu possibile esaminare la documentazione relativa alla societa' gestita insieme al Fazio e fu possibile, tra l'altro, accertare che tale societa' aveva effettuato numerosi lavori per conto della ditta "Liistro", direttamente controllata da Spadaro Tommaso.

Gli stretti rapporti esistenti tra il Fazio e numerosi esponenti di spicco della cosca facente capo a Marchese Filippo sono inconfutabilmente, emersi dalla documentazione bancaria acquisita.

In particolare, e' risultato che, nel periodo compreso tra il 1979 ed il 1981, il Fazio ha tratto sul c/c N.12744/20, intrattenuto presso la C.C.R.V.E., succursale N.24, unitamente ad Inchiappa G.Battista, numerosi assegni a favore di Marchese Filippo (N.8 assegni per l'ammontare di alcune decine di milioni); a favore di Tinnirello Gregorio (N.4 assegni); a favore di Caltagirone Francesco Paolo (N.3 assegni); a favore di Lupo Giuseppe (N.3 assegni) ed altri a

favore di Oliveri Giovanni, Li Vorsi Gaspare, Tinnirello Gaetano, Abbate Giuseppe, Argano Filippo, Guida Andrea e Lo Jacono Giovanni.

Il Fazio ha poi ricevuto altri numerosi assegni tratti da Lupo Giuseppe, ritenuto prestanome dello stesso Marchese.

Ed altri ne ha ricevuto da Balsamo Giovanni, Tinnirello Ottavio ed ancora da Marchese Filippo, alcuni dei quali ha poi girato ad Oliveri Giovanni ed a Tinnirello Gaetano.

Lo stretto collegamento del Fazio con il Marchese risulta anche dal fatto che gia' nel luglio del 1974, il Fazio, era stato controllato dalla Polizia mentre insieme a Marchese Filippo ed a Marchese Pietro, si recava a Gaeta per accompagnarvi Marchese Giuseppe che, in quel comune era stato assegnato al soggiorno obbligato.

Il Fazio e', poi, risultato proprietario di un villino in costruzione, sito a Casteldaccia, di fronte allo stabilimento dei "Vini Corvo", nelle vicinanze di altro villino di proprieta' dei Marchese (Vol.13 f.030558).

A fronte di tali evenienze, devono considerarsi mendaci ed assolutamente inattendibili le tesi difensive sostenute dall'imputato, il quale ha piu' volte dichiarato di non avere mai conosciuto Marchese Filippo ne' Spadaro Tommaso e anche nel corso del dibattimento ha negato di conoscere quasi tutti i personaggi con i quali e' risultato avere avuto frequenti rapporti bancari rispetto ai quali, il Fazio, non e' stato in grado di fornire giustificazioni plausibili di una loro attinenza ad attivita' di natura lecita.

Dinanzi alla evidenza della falsita' delle proprie dichiarazioni, il Fazio, soltanto in un secondo tempo, cambiando le precedenti versioni, ha dovuto quanto meno ammettere di conoscere Marchese Filippo e di essere stato anche in rapporti economici con lui (Interrogatorio del 15 febbraio 1983 a Vol.6/H f.029541).

Anche Sinagra Vincenzo, confermando la notevole considerazione di cui il Fazio godeva tra gli esponenti di primo piano dell'associazione mafiosa, ha dichiarato che trovandosi contestualmente al Fazio in stato di detenzione, ebbe modo di notarlo piu' volte in compagnia di Bontate Giovanni, privilegio, ovviamente, consentito solo ad esponenti

mafiosi di eguale prestigioso livello (F.P. ff.258225-258225).

Anche Anselmo Salvatore, a riprova della intensita' di rapporti mantenuti dagli esponenti mafiosi anche all'interno della struttura carceraria, ha confermato di aver visto, in piu' occasioni, il Fazio in compagnia di Gambino Giuseppe, Bonanno Armando, Capizzi Benedetto e Fascella Pietro, con i quali ultimi condivideva, tra l'altro, la cella in infermeria (Vol.133 f.459218, f.459490).

Le esposte risultanze probatorie hanno cosi' consentito di individuare nel Fazio uno degli uomini di punta del clan di Corso dei Mille, al quale, con tutta evidenza, era affidato il compito di riciclare e distribuire il denaro di provenienza illecita per il tramite dell'attivita' imprenditoriale da lui gestita.

Cio' consente di affermare con tutta certezza la responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Il dubbio permane, invece, in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13 e 22.

Ed infatti, gli unici elementi probatori a carico del Fazio in ordine al traffico di stupefacenti, consistono nella esistenza di una

numerosa serie di rapporti bancari intercorsi tra lo stesso o il suo socio e noti personaggi mafiosi, alcuni dei quali coinvolti in traffici di droga.

Ma una tale evenienza sebbene significativa, non confortata da altri riscontri ne' da precise circostanze attestanti la diretta partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita, non consentono di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla sua responsabilita' per tali reati.

Ne consegue, pertanto, l'assoluzione per insufficienza di prove per i reati di cui ai capi 13 e 22.

Cio' premesso, Fazio Salvatore va condannato per i delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, quest'ultimo aggravato anche ai sensi dell'art.7 L.575/85, tra loro unificati ai sensi dell'art.81 cpv., C.P..

Valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti commessi la pena di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 bis I e IV comma = anni 4 e mesi 6 + aumento ex art.7 L.575/85 e art. 18 L.646/82 = anni 6 e mesi 6 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Alla condanna consegue, ai sensi degli art.29 e 32 C.P., l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt.215,216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Federico Domenico

Federico Domenico e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 270, 271, 272 dell'epigrafe.

Rinviando per i reati di cui ai capi 270, 271 e 272 alla parte della sentenza che se ne occupa, vanno qui esaminati gli elementi di responsabilita' a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 461 Bis C.P..

La qualita' di associato a "Cosa Nostra" del Federico, e' stata rivelata sia dal Calzetta che dal Contorno.

Le dichiarazioni accusatorie degli stessi hanno poi trovato ampi riscontri negli esiti delle indagini bancarie che hanno fornito la prova della imponente ed improvvisa ascesa economica del Federico divenuto, in breve tempo, uno dei personaggi piu' in vista dell'imprenditoria edilizia palermitana.

Il Calzetta ha piu' volte parlato del Federico come di una delle famiglie palermitane diventate nel giro di pochi anni molto "rispettate" (Vol.11 f.402857).

Ha riferito che i Federico hanno costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le "famiglie" mafiose che comandavano nella zona di Corso dei Mille, Via Conte Federico, via Giafar e via Messina Marine.

Ha dichiarato di averli visto spesso in compagnia di Argano Filippo ed i suoi fratelli, i Tinnirello, Bisconti Ludovico ed il figlio Bisconti Pietro nonche' con Prestifilippo Mario, tutti personaggi con i quali erano particolarmente vicini (Vol.11 f.402858).

Ha, ancora, aggiunto di essersi piu' volte recato presso gli uffici della impresa Federico per riscuotere il danaro di alcune forniture di blocchetti fatti dai suoi fratelli, creditori dei Federico per un ammontare di circa 10.000.000.

Ha precisato che proprio in una di queste occasioni, esattamente 2 o 3 giorni dopo l'omicidio del Dalla Chiesa, ebbe modo di vedere arrivare in quegli uffici il Prestifilippo a bordo di una BMW, in compagnia di Bisconti Pietro.

All'arrivo dei due, Federico Domenico si precipito' ad accoglierli con fare molto deferente (Vol. 11 f.402858-402859).

Tale episodio e' stato confermato, in altro interrogatorio, dallo stesso Calzetta, il quale ha sottolineato con tutta evidenza l'espansivita' con cui il Federico trattava il Prestifilippo (Vol.11 f.402897).

Il fratello di Calzetta Stefano, Calzetta Vincenzo, ha confermato, all'udienza del 25 luglio 1986, l'esistenza di rapporti di lavoro con Federico Domenico nonche' la circostanza che il fratello si era qualche volta recato negli uffici dei Federico per riscuotere alcune fatture.

Lo stesso ha anche sostenuto che i Federico avevano totalmente estinto il debito di 10 milioni nei suoi confronti.

Calzetta Stefano ha dichiarato anche che il Federico era socio ed amico del Bisconti da lui definito "personaggio troppo grosso" nella mafia nonche' intimo amico di Argano Filippo e dei Tinnirello (Vol.11 f.221025).

Messo a confronto con Federico Domenico, il Calzetta ha pero' dichiarato di non conoscerlo anche se, successivamente, ha affermato di avere fatto cio' per cercare di sminuire il peso delle accuse precedentemente formulate nei suoi confronti.

Sul Federico Domenico ha riferito ampiamente anche Contorno Salvatore, il quale lo ha indicato quale "uomo d'onore", socio di Prestifilippo Giovanni padre di Mario, anche se non ne ha ricordato la "famiglia" di appartenenza (Vol.125 f.456572).

Ha aggiunto di sapere che il Federico aveva una villetta a Ficarazzi contigua a quella di Calletta "Pinuzzu", altro "uomo d'onore" legato ai corleonesi (Vol.125 f.456608).

A riscontro della improvvisa ricchezza del Federico di decisiva importanza sono risultate le indagini bancarie relative alla societa' del suo gruppo ed in particolare della "Urania" s.r.l., della "Atlantide", della "Socopa", della "Cofed" e della "Adriana costruzioni".

Quest'ultima societa', come confermato al dibattimento all'udienza del 9 luglio 1986 dallo stesso imputato, fu da lui costituita insieme a Prestifilippo Mario e a Bisconti Ludovico (anche se in realta' vi prendeva parte attiva il figlio Bisconti Pietro) ed in essa aveva una partecipazione anche Buffa Vincenzo.

L'"Urania costruzioni" fu costituita da Federico con la moglie, Di Bartolo Anna Maria, ed in essa il Buffa figurava come apportatore delle attrezzature.

L'"Atlantide" originariamente costituita da Teresi Liborio era stata rilevata dal Federico insieme a Bontate Giovanni, Saccone Michele e Vitale Giacomo, cognato del Bontate.

La "Socopa" e la "Cofed" furono invece costituite insieme al nipote Federico Vito, figlio del fratello Federico Giuseppe.

Fino al 1974-75 il Federico era poi stato in societa' anche con la moglie di Bontate Giovanni, Citarda Francesca, nella "Minerva costruzioni".

L'imputato interrogato ha respinto gli addebiti a suo carico ed in particolare ha dichiarato di avere lavorato in passato come saldatore presso i Cantieri Navali, assumendo contemporaneamente l'incarico di amministratore (sia pure essendo in possesso della sola licenza elementare) e di manutentore presso diversi condomini.

Successivamente, per svolgere piu' liberamente tale attivita', aveva deciso di lasciare il lavoro ai Cantieri optando per un lavoro presso l'ufficio

spedizioni di una cooperativa di trasporto bagagli alla Stazione di Palermo.

Quindi, avendo avuto occasione di conoscere il Bontate aveva accettato di mettersi in societa' con la di lui moglie nella "Minerva costruzioni", dando cosi' inizio alla sua attivita' di imprenditore edile.

Dell'ingente giro di assegni facente a lui capo, il Federico ha sostenuto che una parte si riferiva al suo normale giro di affari, altra invece era costituita da assegni "di favore" facenti parte di una sorta di giro di comodo fatto tra amici per venirsi vicendevolmente incontro.

Tale assunto e' pero' smentito dal fatto che negli assegni negoziati dal Federico non vi e' corrispondenza tra le somme ricevute e quelle versate, il che esclude la possibilita' di rinvenire in tali operazioni dei vicendevoli scambi "di favore".

Cosi', ad esempio, mentre e' risultato che il Federico ha ricevuto da Greco Nicolo' assegni per diverse centinaia di milioni, quelli emessi dal Federico a favore del Greco si aggirano complessivamente su 150 milioni.

E' poi risultato che l'imputato ha ricevuto assegni da Lombardo Giovanni, Prestifilippo

Giovanni, Pace Vincenzo, Bisconti Ludovico, mentre altri assegni da lui emessi sono stati negoziati da D'Angelo Giuseppe, Tinnirello Gaetano, Galati Salvatore, Marchese Gregorio.

Da quanto e' emerso e' da ritenere che tale giro di assegni si riferisse agli investimenti operati dalle diverse cosche mafiose nell'edilizia per il tramite del Federico, e cio' a conferma di quanto dichiarato dal Calzetta e dal Contorno il quale non ha, come gia' detto, avuto alcuna esitazione nel rivelare la qualita' di "uomo d'onore" del Federico.

Cio' premesso deve ritenersi inequivocabilmente provata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e pertanto egli deve essere condannato ai sensi degli artt.416 e 416 bis unificati per la unicità del disegno criminoso perseguito.

Per tali motivi, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte, ritiene equo irrogare la pena di anni 7 di reclusione quale risulta anche per l'effetto dell'aggravante speciale di cui all'art.7 L. 575/1965 sostituito dall'art.18 L.646/1982 (pena base art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione +

aumento per VI comma = anni 5 + mesi 4 + aumento ex art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 10 + aumento ex art. 7 L.575/65 = anni 6 e mesi 4 + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata, comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Federico Giuseppe

Federico Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Fratello del piu' noto Federico Domenico, Giuseppe era conosciuto da Calzetta il quale ha dichiarato che la sua paralisi era da imputare alle conseguenze di un colpo di pistola sparatogli da un carnezziere di nome Bruno Domenico, il quale a sua volta sarebbe stato ucciso da Perna Giovanni su mandato dello stesso Federico Giuseppe (Vol.11 f.402858).

Il Calzetta ha poi parlato, in generale, della ascesa della famiglia Federico diventata in pochi anni una delle famiglie palermitane piu' "rispettate" e dotate di eccezionale prosperita' economica.

A detta dello stesso Calzetta, i Federico avrebbero, infatti, costruito numerosissimi edifici facendo da prestanome a tutte le "famiglie" mafiose che comandavano nella zona di Corso dei Mille, via Conte Federico, via Giafar e via Messina Marine.

Sempre riferendosi in generale ai Federico ha detto di averli visti spesso riuniti con Argano Filippo, i Tinnirello, Bisconti Ludovico ed il figlio Bisconti Pietro nonche' con Prestifilippo Mario (Vol.11 f.402858).

Riferendosi in particolare a Federico Giuseppe, ha dichiarato che lo stesso, sia prima di diventare paralitico che dopo, era assiduo frequentatore della casa degli Zanca insieme a personaggi quali Fascella Pietro, Gambino Giuseppe, Pullara' Ignazio, Labruzzo Mario ed altri (Vol.11 f.402860).

Ha poi detto di ritenere che il Federico fosse ancora inserito in posizione attiva nell'organizzazione mafiosa desumendo cio' dal fatto che, in seguito all'incidente che lo rese paralitico, il Federico, anziche' essere messo da parte veniva trasportato con tutta la carrozzella a casa di Zanca Carmelo per assistervi alle riunioni che li' si svolgevano (Vol.71 f.434243).

Cio' premesso deve osservarsi che le dichiarazioni accusatorie del Calzetta, seppure circostanziate, non hanno trovato riscontro in dichiarazioni di altri pentiti ne' in specifici episodi che abbiano evidenziato il diretto apporto del

Federico all'associazione criminosa che gli si imputa.

Pertanto, in mancanza di elementi probatori capaci di condurre ad un giudizio di assoluta certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, lo stesso deve essere assolto con formula dubitativa.

Ferrera Antonino

Ferrera Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Giuseppe Ferrera e Francesco Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavaduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a tali scopi costituito una autonoma associazione

criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente da quella contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, va rilevato che De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno diffusamente parlato del ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito del traffico internazionale di stupefacenti, accennando a grosse forniture di eroina effettuate per il tramite del noto Koh Bak Kin (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz Pietro e di Thomas Alan - di cui si e' trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, ed in particolare di Ferrera Antonino, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.39/R; f.121596 e ss.).

Di fatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.16/RA; f.121596 e ss.).

Inoltre, dei fratelli Ferrera, ed in particolare dell'imputato, ha ampiamente parlato Dattilo Sebastiano - anch'egli dedito al traffico internazionale di stupefacenti e coimputato in codesto procedimento - soffermandosi a descriverne il ruolo nell'ambito del traffico di droga e riconoscendoli in fotografia (Vol.16/RA f.40 e ss.; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Il Dattilo ha dichiarato di avere incontrato a Durazzo, nel gennaio 1982, Trapani Nicola, il quale lo aveva convinto ad assumere il comando della nave "M/N Maria Catania", che era utilizzata per il contrabbando il T.L.E. per conto dell'organizzazione dei Ferrera, cui il natante apparteneva, anche se formalmente intestato al Trapani.

Nel successivo giugno il Dattilo si era recato a Catania, per ricevere il relativo compenso, ed in tale occasione aveva conosciuto Ferrera Giuseppe.

Da Catania il Dattilo insieme al Ferrera era andato ad Atene, dove era stato incaricato di recarsi in Libano con un'altra nave per caricare 11.3 tonnellate di hashish.

Nel dicembre successivo il Dattilo, era stato incaricato dal Ferrera di reperire un'altra nave, ed aveva acquistato la "Alexandros T.".

Rientrato a Roma, si era incontrato con Ferrera Antonino ed insieme si erano recati a Zurigo, incontrandosi con Waridel Paul, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna, al fine di acquistare un'altra nave da adibire al trasporto di 300 Kg di eroina.

Tuttavia l'operazione era stata annullata, per motivi prudenziali, a seguito del sequestro della nave "Alexandros G." con un carico di 233 Kg. di eroina.

Successivamente il Dattilo e' stato convocato nel giugno dell'83 a Catania da Trapani Nicola, il quale lo aveva prelevato all'aeroporto di tale citta' assieme a Torrisi Orazio, e tutti si erano recati in uno stabilimento dove vi erano Ferrera Giuseppe e Ferrera Antonino, i quali lo avevano informato, soltanto al fine di "scaricarlo", che il traffico di stupefacenti andava sospeso per riprendere il contrabbando di T.L.E.

Orbene, le dichiarazioni del Dattilo sono state ampiamente riscontrate, dalle indagini condotte - anche tramite numerose intercettazioni telefoniche particolarmente significative - dalla Guardia di Finanza di Roma (Vol.9/RA).

Invero, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche si desumono chiaramente i contatti del Dattilo con Ferrera Giuseppe e Trapani Nicola; e proprio una di queste conversazioni ha consentito ai finanzieri di controllare il Dattilo durante un suo viaggio a Catania, e di accertare che presso lo stabilimento Avimec il

Santapaola si incontrava con persone giunte a bordo di un'autovettura intestata alla moglie di Ferrera Giuseppe ed in uso a Ferrera Antonino (Rover bianca targata CT 617647).

Inoltre, assai significativa risulta la documentazione sequestrata presso l'abitazione di Ferrera Antonino, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo.

Parimenti rilevanti risultano le accertate presenze contemporanee, in Grecia, di Dattilo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino ed altri membri dell'organizzazione; ed in Spagna del Dattilo e di Ferrera Antonino.

Piu' in particolare e' stato accertato che, Ferrara Antonino ha alloggiato dal 23 al 27 maggio 1983 presso l'Hotel "Seasons" di Glifada (Atene); e che quest'ultimo ed il Dattilo hanno alloggiato in Spagna presso l'Hotel Galua di La Menga do Mar Menor (Murcia) dal 24 al 28 marzo 1983, lo stesso albergo dove, nell'82 aveva alloggiato il noto Mussullulu Azor Avni (Vol.48/RA f.195).

Peraltro, dagli accertamenti eseguiti sulle navi utilizzate dall'organizzazione e' emerso che la nave "Alexandros T." risulta intestata alla societa' "Piortu shipping company", la cui sigla, secondo il

Dattilo, trae origine dalle iniziali di Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano).

Ulteriori elementi a carico dell'imputato si traggono dalle dichiarazioni rese da Waridel Paul, il quale ha riferito di aver conosciuto, nel carcere di Roma, Ferrera Giuseppe, il quale era molto rispettato perche' ritenuto un Boss mafioso di notevole levatura; e di avere rivisto il Ferrera a Zurigo, dove aveva appreso che costui era in contatto con Mussullulu Yasar Avni, per l'acquisto della nave "Dusk" e che piu' volte, il Ferrera, insieme al fratello Antonino, si era recato in Svizzera per l'acquisto del natante (Vol.209 f.249, 281).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sulla cui appartenenza, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol. 164 f.486241).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza dei Ferrera, ed in maniera particolare di Ferrera Giuseppe, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli

accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti all'omicidio di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, delle intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra l'imputato e Licciardello Giuseppe e tra quest'ultimo con Ferrera Antonino, ovvero, con alcuni funzionari di Polizia (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente l'intimo collegamento del Ferrera con il Santapaola e la loro posizione nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

Il ruolo di spicco svolto da Ferrera Giuseppe, nel contesto di cui si e' detto, e' stato altresì confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi" appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola, e da Saia Antonino (Vol.164

f.136 e ss.), il quale ha dichiarato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente a Torino, ad una riunione di pacificazione tra il "Clan" Santapaola ed i superstiti del gruppo, capeggiato da Ferlito Alfio, alla quale era presente Ferrera Giuseppe detto "u cavadduzzu".

Peraltro, i legami "palermitani" dei fratelli Ferrera e loro appartenenza al "Clan" capeggiato dal Santapaola, sono stati ribaditi da Maltese Salvatore (Vol.27 f.87) e D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40 e ss.); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, che i Ferrera, operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola, malgrado egli non li conoscesse di persona (Vol.125 f.43, 50, 117).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo 22,

dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Antonino la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000

(centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni quattro di reclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni sei di reclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni undici di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ferrera Francesco

Ferrera Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1, 9, 10, 13, 20 e 22 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Giuseppe Ferrera e Antonino Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a tali scopi costituito una autonoma associazione

criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente da quella contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esistenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti (V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, per quanto concerne la posizione di Ferrera Francesco, va rilevato che la personalita' criminale dell'imputato e' gia' stata ampiamente esaminata nel decreto del Tribunale di Catania del 21-7-84 che lo ha sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno (Vol.44/RA f.68, Vol.44/RA f.123345 e ss.).

Cio' premesso, in ordine al coinvolgimento dell'imputato nel traffico internazionale di stupefacenti, va rilevato che De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno diffusamente parlato del ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito di tali attivita' illecite, accennando a grosse forniture di eroina effettuate per il tramite del noto Koh Bak Kin (Vol.79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz Pietro e di Thomas Alan - di cui si e' trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, e di Ferrera Francesco Augusto, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.63/R; f.121596 e ss.).

Difatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.39/RA f.121596 e ss.).

Peraltro, anche il coimputato Dattilo Sebastiano ha diffusamente descritto il ruolo svolto dai fratelli Ferrera nell'ambito del traffico internazionale di stupefacenti, ed anche le sue dichiarazioni sono state debitamente riscontrate dall'attivita' investigativa di cui si e' detto (Vol.16/RA f.40 e ss; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol.164 f.486241); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, malgrado egli non li conoscesse di persona, che i Ferrera, operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola (Vol.125 f.43, 50, 117).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza di Ferrera Francesco, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti al grave ferimento subito dallo stesso imputato, in un agguato avvenuto il 15-6-1982, nonche'

all'omicidio, avvenuto il giorno successivo, di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferrato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, di tutta una serie di intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra prestigiosi componenti del "clan" Santapaola (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente la posizione mantenuta dai Ferrera nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

In tale contesto, assai significative del ruolo svolto nell'organizzazione dal Ferrera sono le telefonate intercettate lo stesso giorno del ferimento dell'imputato, alle ore 21,44, tra due componenti del "Clan Santapaola", Campanella Calogero e Condorelli Domenico, i quali scambiandosi informazioni sull'accaduto ("il fatto di Franco") si raccomandano grande prudenza (Vol. 1/R f.057800).

Una ulteriore telefonata conferma il ruolo di prestigio occupato da Ferrera Francesco

nell'organizzazione di cui si e' detto, atteso che Licciardello Giuseppe, commentando il ferimento dell'imputato insieme ad un tale "Andrea", osserva preoccupato che "Purtroppo significa che le cose vanno in alto" (Vol.62/R f.072769).

Orbene, non e' difficile dedurre da tale ultima chiamata che, con il ferimento di Ferrera Francesco, gli avversari del Santapaola avevano colpito molto "in alto" nella gerarchia della "famiglia", offrendo ulteriore conferma del prestigioso ruolo ricoperto dall'imputato.

Lo stesso Licciardello, comunicando con un funzionario della Questura di Catania, a proposito del ferimento dell'imputato commentava che era il cugino di Santapaola e che aveva avuto una parte di rilievo nelle vicende catanesi (Vol. 62/R f.072747).

Peraltro, l'eco dell'episodio, ritenuto di estrema gravita', aveva raggiunto anche il citato Dattilo Sebastiano, il quale ha dichiarato di aver appreso del ferimento di Ferrera Francesco, mentre si trovava in Grecia per organizzare un traffico di eroina per conto dei fratelli Ferrera (f.0040 informatico).

Infine, il ruolo di spicco svolto da Ferrera Francesco, nel contesto di cui si e' detto, e'

stato confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi", appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola; riferendo, altresì, di avere assistito, nel febbraio del 1979, ad uno scambio di battute tra Pernice Nello e Fidanzati Gaetano, i quali si chiedevano quale fosse il più adatto a ricoprire la carica di capo a Catania - atteso che nel settembre 1978 era stato ucciso Calderone Giuseppe, "rappresentante" di quella "famiglia" mafiosa - ed il Fidanzati si era pronunciato a favore di Ferrera Francesco, mentre il Pernice riteneva più adatto il Santapaola (Vol.181 f.273, 274).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13, 22, 9 e 20, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo 22,

dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Francesco Augusto la complessiva pena di anni diciassette di reclusione e lire 120.000.000

(centoventimilioni) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni quattro di reclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni cinque e mesi quattro di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni cinque e mesi sei di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni sei di reclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sei di reclusione e lire 45.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni nove di reclusione e lire 70.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni undici di reclusione e lire 120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ferrera Giuseppe

Ferrera Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati a lui contestati ai capi 1 (in esso unificato il capo 7), 9, 10, 13, 17, 20, 22 e 40 dell'epigrafe.

L'imputato, assieme ai suoi fratelli Antonino Ferrera e Francesco Ferrera, e' stato indicato come appartenente alla famiglia dei "cavadduzzi", capeggiata dal noto Santapaola Benedetto (v. scheda personale), incontrastato Boss di "Cosa Nostra" per la Sicilia orientale, e, piu' in particolare, della provincia di Catania, nonche' alleato dei "Corleonesi".

Tale gruppo criminale, tra cui spiccano oltre ai fratelli Ferrera, anche i fratelli Cannizzaro (Francesco e Umberto), imparentati, come i primi, al citato Santapaola, e' stato indicato come organicamente inserito in "Cosa Nostra" - anche se operante in una provincia lontana da Palermo - ed, inoltre, come particolarmente attivo nel traffico internazionale di stupefacenti, avendo a

tali scopi costituito una autonoma associazione criminale, concernente una parte di tali traffici, ed operante autonomamente rispetto a quella oggetto di contestazione al capo 13 dell'epigrafe.

Cio' premesso va rilevato che, nella parte generale sul traffico di stupefacenti si e' gia' dimostrato, in maniera inconfutabile, il collegamento fra le "famiglie" palermitane ed il citato "Clan dei Catanesi", capeggiato da Santapaola Benedetto.

In quella sede e' stata chiarita l'esigenza di un collegamento operativo nel traffico di stupefacenti tra i "Catanesi" e i "Palermitani" nel settore del trasporto, via mare, dal Medio e dall'estremo Oriente, di ingentissimi quantitativi di morfina ed eroina, attraverso lo sfruttamento dei vecchi canali inerenti al contrabbando di T.L.E.

Cio' posto, evidenti ragioni di economia processuale, impediscono di ripetere, in questa sede, quanto gia' detto in ordine agli stretti legami tra tali gruppi criminali, testimoniati, tra l'altro, dalle intercettazioni telefoniche, dalle quali sono emersi innegabili collegamenti tra Mutolo Gaspare ("uomo d'onore" Palermitano) e Condorelli Domenico ("Clan dei Catanesi"), e dall'intensa attivita' investigativa allegata in atti

(V. Vol.9/RA; Vol.10/RA; Vol.45/RA; Vol.63/R; Vol.120/R bis;).

In tale contesto e' sufficiente ricordare che, si e' fornita ampia prova dello scambio di favori tra "Catanesi" e "Palermitani", nonche' della fornitura di partite di eroina da questi ultimi ai primi, con particolare riferimento alla "famiglia" capeggiata da Riccobono Rosario, per il tramite del citato Mutolo Gaspare, vero e proprio braccio destro del Riccobono nel traffico internazionale di stupefacenti (v. parte generale cui si e' fatto rinvio).

Cio' posto, nella citata parte generale, si e', inoltre, fornita ampia prova del fatto che, gli stessi "Catanesi" avevano posto in essere un'autonoma organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, come gia' detto, del tutto indipendente da quella loro contestata al capo 13 dell'epigrafe.

Detto questo, per quanto concerne la posizione personale di Ferrera Giuseppe, va rilevato che la personalita' criminale dell'imputato e' stata gia' esaminata dal Tribunale di Catania che lo ha sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, non mancando di sottolineare i rapporti che gia' da tempo il Ferrera aveva istaurato con

pericolosi elementi della criminalita' palermitana e campana (Vol.41/RA f.282).

Cio' premesso, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato alle attivita' criminali inerenti al traffico internazionale di stupefacenti, un primo elemento di responsabilita' si ricava dalle dichiarazioni rese da Gasperini Francesco.

Invero, il Gasperini - arrestato il 10.11.81, perche' trovato in possesso, all'aeroporto di Orly (Parigi), di Kg 4,500 di eroina destinata alla "famiglia" di Riccobono Rosario, per il tramite di Mutolo Gaspare - ha riferito che, assieme a Brusca Giovanbattista, avrebbe dovuto incontrarsi con un certo Ciro di Ladispoli per organizzare un traffico di cocaina cui avrebbero dovuto partecipare i fratelli Ferrera e Cannizzaro Umberto (Vol.59/RA f.071737); (Vol.54/R, f.136; Vol.59/R f.218, 248,; Vol.61/R f.11, 38).

Inoltre, anche il coimputato De Riz Pietro ha riferito di essere stato contattato dal Ferrera, il quale si diceva disposto ad acquistare grosse partite di droga da importare, via mare, dalla Thailandia, manifestando la volonta' di essere messo in contatto con i noti Koh Bak Kin e Thomas Alan (Vol.112 f.7 e ss.).

Orbene, gli stessi Koh Bak Kin e Thomas Alan hanno ammesso di aver fornito i "Catanesi", ed in particolare il Cannizzaro Francesco e il Ferrera Giuseppe di varie partite di eroina (Vol. 79/R; Vol.83/R; Vol.114/R; Vol.120/R; Vol.129/R; Vol.142/R; Vol.145/R; Vol.147/R).

Peraltro, De Riz Pietro e Thomas Alan, hanno perfettamente identificato Ferrera Giuseppe in fotografia, dichiarando di averlo conosciuto in occasione dell'acquisto di eroina fornita da Koh Bak Kin (Vol.106/R f.76, 73, 79; Vol.112/R 269, 293).

A tal proposito, va ricordato che le dichiarazioni di De Riz e di Thomas Alan - di cui si e' ampiamente trattato nella parte generale sul traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - sono state ampiamente riscontrate, in circostanze di decisivo rilievo, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza di Roma (v. rapporti allegati in atti, Vol.12/RA), dai quali viene confermata l'appartenenza dei fratelli Ferrera, ed in particolare di Ferrera Giuseppe, all'organizzazione in questione (Vol.112/R, Vol.1/R, Vol.12/R, Vol.28/R, Vol.21/R, Vol.63/R).

Di fatti, nei citati rapporti veniva segnalato che i Ferrera, inseriti nel traffico di stupefacenti della capitale, commerciavano in hashish, cocaina ed eroina (Vol.16/RA).

Inoltre, dei fratelli Ferrera, ed in particolare dell'imputato, ha ampiamente parlato Dattilo Sebastiano - anch'egli dedito al traffico internazionale di stupefacenti e coimputato in codesto procedimento - soffermandosi a descriverne il ruolo nell'ambito del traffico di droga e riconoscendoli in fotografia (Vol.16/RA f.40 e ss.; Vol.17/RA f.185 e ss.; Vol.22/RA f.4 e ss.; Vol.41/RA f.82 e ss.).

Il Dattilo ha dichiarato di avere incontrato a Durazzo, nel gennaio 1982, Trapani Nicola, il quale lo aveva convinto ad assumere il comando della nave "M/N Maria Catania", che era utilizzata per il contrabbando di T.L.E. per conto dell'organizzazione di Ferrera Giuseppe, cui il natante apparteneva, anche se formalmente intestato al Trapani.

Nel successivo giugno il Dattilo si era recato a Catania, per ricevere il relativo compenso, ed in tale occasione aveva conosciuto Ferrera Giuseppe.

Da Catania il Dattilo insieme al Ferrera era andato ad Atene, dove era stato incaricato di recarsi in Libano con un'altra nave per caricare 11.3 tonnellate di hashish.

Nel dicembre successivo il Dattilo, era stato incaricato dal Ferrera di reperire un'altra nave, ed aveva acquistato la "Alexnadros T.".

Rientrato a Roma, si era incontrato con Ferrera Antonino ed insieme si erano recati a Zurigo, incontrandosi con Waridel Paul, insieme al quale avevano proseguito per la Spagna, al fine di acquistare un'altra nave da adibire al trasporto di 300 Kg di eroina.

Tuttavia l'operazione era stata annullata, per motivi prudenziali, a seguito del sequestro della nave "Alexandros G." con un carico di 233 Kg. di eroina.

Orbene, le dichiarazioni del Dattilo sono state ampiamente riscontrate, dalle indagini condotte - anche tramite numerose intercettazioni telefoniche particolarmente significative - dalla Guardia di Finanza di Roma (Vol.9/RA).

Invero, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche si desumono chiaramente i contatti del Dattilo con Ferrera Giuseppe e Trapani

Nicola; e proprio una di queste conversazioni ha consentito ai finanzieri di controllare il Dattilo durante un suo viaggio a Catania, e di accertare che presso lo stabilimento Avimec il Santapaola si incontrava con persone giunte a bordo di un'autovettura intestata alla moglie di Ferrera Giuseppe ed in uso a Ferrera Antonino.

Inoltre, assai significativa risulta la documentazione sequestrata presso l'abitazione di Ferrera Antonino, relativa alle navi utilizzate per gli illeciti trasporti del gruppo.

Parimenti rilevanti risultano le accertate presenze contemporanee, in Grecia, di Dattilo, Ferrera Giuseppe, Ferrera Antonino ed altri membri dell'organizzazione; ed in Spagna del Dattilo e di Ferrera Antonino.

Peraltro, dagli accertamenti eseguiti sulle navi utilizzate dall'organizzazione e' emerso che la nave "Alexandros T." risulta intestata alla societa' "Piortu shipping company", la cui sigla, secondo il Dattilo, trae origine dalle iniziali di Pippo (Ferrera), Orazio (Torrise) e Turi (Ercolano).

Infine, le dichiarazioni rese dal libanese Chidiac Adel Arip hanno confermato la presenza della nave che sbarcava 11 tonnellate di hashish sulle coste calabre, per conto di un grosso boss siciliano di nome "Pippo" (diminutivo con il quale aveva acquistato dai libanesi anche tre Kalashnikov (Vol.48/RA f.6, 64).

Ulteriori elementi a carico dell'imputato si traggono dalle dichiarazioni rese da Waridel Paul, il quale ha riferito di aver conosciuto nel carcere di Roma Ferrera Giuseppe, il quale era molto rispettato perche' ritenuto un Boss mafioso di notevole levatura; e di avere rivisto il Ferrera a Zurigo, dove aveva appreso che costui era in contatto con Mussullulu Yasar Avni, per l'acquisto della nave "Dusk" e che piu' volte, il Ferrera, insieme al fratello Antonino, si era recato in Svizzera per l'acquisto del natante (Vol.209 f.249, 281).

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" quale associato, va osservato che - come gia' ampiamente dimostrato nella parte della trattazione concernente il traffico di stupefacenti cui si fa rinvio - detta associazione

controlla, in linea generale, tutto il traffico internazionale della droga, anche se, in via occasionale e per ruoli marginali, si serve di soggetti non associati, i quali, peraltro, non rivestono mai ruoli particolarmente significativi.

Detto questo, risulta evidente che, l'inserimento in tali traffici, costituisce serio indizio - anche se, ovviamente, non decisivo - della qualita' di associato dell'imputato, il quale, per come si e' visto, svolgeva un ruolo assai rilevante nell'ambito di codeste attivita' criminali.

Peraltro, non puo' non osservarsi che l'imputato e' inserito a pieno titolo nella consorteria criminosa capeggiata da Santapaola Benedetto (v. scheda personale), sul cui inserimento, ai massimi livelli, nella struttura di "Cosa Nostra" non sussiste dubbio alcuno.

Orbene, se cio' e' vero, e' ben difficile credere che l'imputato possa avere svolto il rilevante ruolo che si e' visto senza essere anch'egli - assieme ai suoi fratelli - "la stessa cosa" del suo capo.

Inoltre, l'imputato e' stato indicato da Parisi Salvatore, come appartenente, a pieno titolo, insieme ai suoi fratelli, al "Clan" capeggiato dal citato Santapaola (Vol. 164 f.486241).

Ulteriore elemento che conferma la sua qualita' di associato, nonche' i gia' segnalati legami tra la "famiglia" capeggiata da Santapaola e le "famiglie" "vincenti" di Palermo, si rinviene nelle dichiarazioni rese da Calzetta Stefano, il quale ha precisato di aver assistito ad una visita fatta dal Ferrera - subito dopo l'omicidio di Graviano Michele - al potente boss palermitano Vernengo Pietro, nel corso del quale i due si erano abbracciati con "slancio" (Vol.11 f.61, 205).

Inoltre, gia' nel 1977 Ferrera Giuseppe era stato sorpreso dalla Polizia a Napoli in compagnia di noti personaggi tutti appartenenti o comunque collegati a "Cosa Nostra", tra i quali Spadaro Vincenzo, Michele Zaza, Mazzarella Ciro, Milano Nicolo', Enea Salvatore, ed il sedicente Mascolino Gaspare, alias Bono Alfredo.

Peraltro, i legami "palermitani" dell'imputato e la sua appartenenza al "Clan" capeggiato dal Santapaola, sono stati ribaditi da Maltese Salvatore (Vol.27 f.87) e D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40 e ss.); mentre era noto anche a Contorno Salvatore, che i F e r r e r a ,

operavano a Roma nel campo del commercio dell'hashish ed erano particolarmente vicini al Santapaola, malgrado egli non li conoscesse di persona (Vol.125 f.43, 50, 117).

Altri elementi che confermano la collocazione e l'importanza dei Ferrera, ed in maniera particolare di Ferrera Giuseppe, nell'ambito della "famiglia" mafiosa catanese si traggono dagli accertamenti effettuati in occasione delle indagini inerenti all'omicidio di Ferlito Alfio, acerrimo rivale del Santapaola, di cui si tratta ampiamente nella parte della sentenza concernente tale efferato delitto, cui si fa rinvio.

Si tratta, in estrema sintesi, delle intercettazioni telefoniche di chiamate intercorse tra l'imputato e Licciardello Giuseppe e tra quest'ultimo con Ferrera Antonino, ovvero, con alcuni funzionari di Polizia (Vol.62/R f.072801, 072759, 072747, 072762), dal contenuto delle quali si desume chiaramente l'intimo collegamento del Ferrera con il Santapaola e la loro posizione nella faida mafiosa conclusasi con l'omicidio del Ferlito, meglio noto come "Strage della Circonvallazione", e, non a caso, perpetrato in Palermo.

Il ruolo di spicco svolto da Ferrera Giuseppe, nel contesto di cui si e' detto, e' stato altrsi' confermato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.1 e ss.; Vol.181 f.272 e ss.; Vol.186 f.302 e ss.), il quale ha dichiarato che i Ferrera, intesi "i cavadduzzi" appartengono alla filiale catanese della mafia palermitana, capeggiata dal Santapaola; e da saia Antonino (Vol.164 f.136 e ss.), il quale ha dichiarato di aver partecipato col suo gruppo, operante prevalentemente a Torino, ad una riunione di pacificazione tra il "Clan" Santapaola ed i superstiti del gruppo capeggiato da Ferlito Alfio, alla quale era presente Ferrera Giuseppe detto "u cavadduzzu".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 9, 10, 13 (in esso assorbito il capo 17), 20 e 22 (in esso assorbito il capo 40), con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L. 22.12.75 N.685 e, limitatamente al capo

22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L. 22.12.75 N.685, atteso che non risulta provata l'utilizzazione o comunque la disponibilita' di armi in capo ai componenti della specifica associazione de quo.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L. 22.12.75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari che costituisce il ricavato di detta attivita' criminale - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1, 9 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13, 20 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Ferrera Giuseppe la complessiva pena di anni ventidue di reclusione e lire 180.000.000

(centoottantamilion) di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1, 9 e 10, pena base art.416 Bis comma 4 C.P. anni sei di resclusione + art.416 Bis comma 6 C.P. = anni otto e mesi sei di resclusione + art.7 L. 31.5.1965 N.575 sostituito dall'art.18 L. 13.9.82 N.646 = anni nove di resclusione + art.81 cpv. C.P. = anni dieci di resclusione;

capi 13, 20 e 22, pena base art.71 L. 22.12.75 N.685, anni quattro e mesi otto di resclusione e lire 60.000.000 di multa + art.74 N.2 legge cit. = anni sette di resclusione e lire 90.000.000 di multa + art.74 2 comma = anni dieci e mesi sei di resclusione e lire 135.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni dodici di resclusione e lire 180.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ficarra Giuseppe

Ficarra Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

La sua appartenenza alla associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata, sia pure con qualche incertezza, dal Buscetta.

Egli ha, infatti, ricordato di avere sentito parlare del Ficarra come "uomo d'onore", probabilmente della stessa "famiglia" cui apparteneva Vitale Leonardo e di cui era capo lo zio di quest'ultimo.

Ma ha precisato di non averlo mai visto (Vol.124-bis f.450237).

L'imputato, interrogato, si e' protestato innocente confermando di non avere mai conosciuto il Buscetta e negando di avere mai fatto parte della "famiglia" di Altarello di Baida, indicata da quest'ultimo come la probabile "famiglia" di appartenenza del Ficarra.

Questi ha, pero', ammesso di avere conosciuto Vitale Leonardo e suo zio, perche' suoi coimputati in altro procedimento penale (V.verbale di interrogatorio del 5 ottobre 1984 a F.P. f.234841).

Tali risultanze processuali non confortate da altri riscontri sono insufficienti per radicare un convincimento di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, il quale, pertanto, deve essere assolto per i reati di cui ai capi 1 e 10 con formula dubitativa.

Nulla e' emerso, invece, a carico del Ficarra in ordine agli altri addebiti mossigli per cui lo stesso va sollevato dalle imputazioni di cui agli artt.71 e 75 della legge N.685/1975 con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed infatti l'espletata istruzione non ha acquisito la prova dell'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti e della sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

Fici Giovanni

E' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di una rivoltella con matricola abrasa, ricettazione della stessa, danneggiamento, incendio, falso in patente ed uso del documento falsificato, rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.1, 10, 13, 22, 376, 377, 378, 398, 399, 402 e 403 dell'epigrafe.

Trattasi di personaggio di chiara estrazione mafiosa e considerevole capacita' criminale, come manifestatamente hanno dimostrato le risultanze dell'istruttoria e del giudizio.

Le vicende e certi particolari episodi della vita del Fici forniscono piena conferma agli assunti accusatori.

L'imputato, si noti, ha asserito di conoscere e di aver frequentato Greco Giovanni detto

"Giovannello" (F.P. f.234954). La circostanza, di per se' connotata di esclusivo valore indiziario - essendo il predetto Greco uno dei boss della "famiglia" di Ciaculli, borgata nativa dello stesso Fici - assurge a incisivo riscontro probatorio solo che si pensi come lo stesso Greco sia stato arrestato in Svizzera mentre, in compagnia di Marchese Pietro e Spica Antonino (personaggi portatori di precisi segni di affiliazione mafiosa), tentava, utilizzando un passaporto intestato al Fici, di raggiungere il Brasile (Vol.1 f.400200).

E' significativo che l'imputato, in relazione alla contestazione concernente l'episodio riportato, abbia precisato, dopo aver detto di avere preso il passaporto per vaghe e mai realizzate aspirazioni turistiche (F.P. f.234954), di aver appreso dello smarrimento del documento solo in seguito al ricevimento di una comunicazione giudiziaria per favoreggiamento del Greco (F.P. f.234954). Ha concluso il Fici, che evidentemente non teneva in gran conto le capacita' investigative ed intellettive dei magistrati inquirenti, sottolineando la possibilita' di aver smarrito il passaporto nel corso di una di quelle battute di caccia durante le quali egli era solito recare con se' il documento (F.P. f.234956).

Quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice ed isolato episodio di favoreggiamento personale, si inserisce, al contrario, nella attivita' complessiva di esternazione della affiliazione mafiosa, risultante per altro da ulteriori riscontri, del Fici.

Dagli esiti di accurate indagini condotte in istruttoria, risulta infatti che lo stesso passaporto sia stato costantemente nella disponibilita' del Greco - cugino, si ricordi, dell'imputato - che lo utilizzava per i suoi soggiorni alberghieri e per i suoi frequenti spostamenti - fanno fede i visti d'ingresso - in Brasile (Vol.1 f.400249).

Piu' che del reato di cui all'art.378 C.P., appare dunque corretto parlare di attivita' di mutua assistenza, rivelatrice degli indissolubili legami della comune appartenenza a "Cosa Nostra", cio' anche alla luce di altre circostanze.

Circostanze come quella che, in data 6 gennaio 1982, ha visto il Fici ancora protagonista.

Questi, nel corso di un'operazione di Polizia nei sobborghi di Palermo, per distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine che stavano seguendo due autovetture che, in guisa da destare sospetti,

uscivano dal cantiere di Mazara (famiglia in contrasto con i Greco), improvvisamente sceso da una delle due automobili, si dava alla fuga nelle campagne circostanti, attirando verso di se' l'attenzione dei militari.

L'imputato, per giustificare lo strano comportamento, ha, interrogato dal P.M., addotto (Vol.11/A f.001391) di aver chiesto ad uno sconosciuto un passaggio per recarsi in centro, questi all'improvviso lo avrebbe invitato a lasciare l'auto cosa che il Fici faceva, dandosi alla fuga, visti i Carabinieri, per tema di essere coinvolto in un conflitto a fuoco.

Orbene, diversamente, le successive indagini, consacrate in rapporto giudiziario (Vol.1 f.400200), permettendo di appurare che uno degli occupanti della autovettura sfuggita al controllo era il noto mafioso Greco Giuseppe detto "scarpuzzedda", hanno indotto gli istruttori e inducono questa Corte a ritenere che l'intenzione dei componenti la spedizione fosse quella di eliminare Mazara Pietro e Giuseppe, superstiti dell'omonima famiglia sterminata nel corso di quella che viene impropriamente definita "guerra di mafia".

In altra occasione, l'11 novembre 1983, l'imputato veniva nuovamente arrestato in circostanze analoghe, trovando rifugio, dopo essersi catapultato fuori da un'auto in corsa, all'interno di un negozio di alimentari in Villabate.

Immediatamente rintracciato e tratto in arresto, il Fici veniva trovato in possesso di una falsa patente di guida. In un borsello maldestramente occultato tra i banconi della bottega, venivano altresì rinvenuti un revolver modello Smith e Wesson 357 Magnum ed alcuni proiettili, nonché varie chiavi ed appunti.

Al G.I. che lo ha interrogato in merito, l'imputato ha ripetuto la versione del passaggio in macchina (F.P. f.234958) e, riconosciuta la propria responsabilità in ordine alla falsificazione della patente di guida (F.P. f.234960), ha decisamente negato di essere il possessore del borsello trovato nel negozio e del suo sospetto contenuto (F.P. f.234960).

In questo, tuttavia, il Fici è stato smentito dalle testimonianze - reiterate al dibattimento, udienza del 1 ottobre 1986 - di Resuttano Anna, Pelle' Luigi, Mortella Antonio, Calcagno Vincenzo e Raffa

Carmelo, sufficientemente chiare nel senso che a disfarsi del borsello sia stato, immediatamente prima dell'arresto, l'imputato.

In particolare la Resuttano (Vol.8 f.402431) ed il Calcagno (Vol.8 f.402438) nel deporre, hanno precisato di avere avuto percezione del fatto che il borsello fosse, invero, portato seco dall'utente.

Tra le cose trovate all'interno del borsello del Fici, meritano particolare attenzione i vari mazzi di chiavi con i rispettivi cartoncini di indicazione: "Baglio 10 Macaluso", "Sbarra Bonanno e Portone Principale", "Casa C.A.".

Ebbene, i dovuti accertamenti istruttori hanno consentito di appurare che le chiavi in questione conferiscono al loro possessore la possibilita' di muoversi nel sobborgo di Ciaculli, regno incontrastato della "famiglia" di Greco, tra le piu' potenti dell'organigramma mafioso, indistintamente, aprendo i cancelli, le catene ed ogni tipo di sbarramento di cui le stradelle interpoderali della borgata sono piene (Vol.18 f.410763 e 410766).

La chiave con la sigla "Casa C.A.", e' quella di una casa di Prestifilippo Nicola, "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli, condannato come tale in questo stesso procedimento.

Tutto quanto da ultimo precisato, si coniuga perfettamente con le dichiarazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456691) che, indipendentemente dal caso Fici, ha riferito che tutta la zona di Ciaculli e' intessuta da una fitta rete di vie interne con cancelli chiusi da serrature, cosicche' l'accesso e la possibilita' di muoversi sono riservati solo a chi abbia le chiavi adatte.

Ove tutto cio' non bastasse all'incriminazione ed alla condanna del Fici per i reati associativi, possono citarsi come rilievo definitivo le dichiarazioni di Sinagra Vincenzo di Antonino (F;P; f.258266) e di Contorno ancora (Vol.125 f.456572), entrambe inequivocabili nel confermare affiliazioni mafiose, per di piu' in posizione di spicco, dell'imputato.

Venendo alle imputazioni (capi N.13 e 22 della rubrica) da porsi in relazione al traffico di stupefacenti, non resta che pronunciare assoluzione per insufficienza di prove.

Gli unici addebiti contestabili all'imputato per i reati di droga sono, infatti, quelli generici risultanti dalla ricostruzione del fenomeno mafioso fatta da Buscetta e Contorno.

E, se pure in piu' di una occasione si e' potuto dimostrare come i membri di spicco delle cosche mafiose - quale l'imputato e' - fossero coinvolti nell'illegale commercio di droga, cio' non e' tuttavia sufficiente, in assenza di altri riscontri nella medesima direzione, per l'accertamento della penale responsabilita' del Fici anche in ordine ai suddetti delitti.

Per quanto attiene poi alle gravi violazioni delittuose delle leggi sul controllo delle armi (capi 376 e 377), il rinvenimento del revolver con la matricola abrasa e delle relative munizioni, provato come si e' visto anche testimonialmente, inchioda l'imputato e, unitamente al reato di ricettazione (capo 378) dell'arma, la matricola abrasa e' sufficiente, per giurisprudenza ormai consolidata, a provare il grave delitto - e della patente - come confessato dallo stesso Fici - determina incremento della penale responsabilita'.

Della patente falsificata l'imputato ha, inoltre, per sua ammissione, fatto uso, deve dunque essere chiamato a rispondere anche del delitto di cui all'art.469 C.P. (capo 403 dell'epigrafe).

Per la materiale falsificazione del documento di abilitazione alla guida, il cui riferimento normativo

per mero errore materiale, e' stato indicato nell'art.476 C.P. nel dispositivo - in cio' mutata l'imputazione dell'originario capo 402 della rubrica - il Fici, in concorso con un complice rimasto ignoto, autore quest'ultimo (F.P. f.234960) della contraffazione, va ulteriormente condannato.

Costituendo tutti i reati di cui si e' detto - compresi quelli all'imputato ascritti ai capi 398 e 399 connessi al cosiddetto "Esodo di Ciaculli", per i quali si rinvia al capitolo di questo provvedimento dedicato ai reati minori - espressione inequivoca dello stesso disegno criminoso, ritiene questa Corte di dover applicare il vincolo della continuazione.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri di cui all'art.133 e particolarmente della gravita' dei fatti, l'imputato va condannato alla pena ritenuta equa di anni 10 di reclusione (p.b. per art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento per art.7 L. 31-5-1965 N.575 = anni 6 di reclusione + aumento per art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + aumento per art.81 cpv. C.P. = anni 10 di reclusione).

Alla pena in tal modo determinata seguono, ai sensi degli artt.29 e 32 del Codice Penale le pene

accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Fidanzati Antonino

Fidanzati Antonino e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (unificato il 19) e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i capi 13 e 22 della rubrica.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevole di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale; ma una

analisi attenta consente, tuttavia, la individuazione specifica della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Particolarmente puo' qui ricordarsi come, in sede istruttoria, rendendo interrogatorio dinanzi alla Autorita' Giudiziaria, il Fidanzati abbia ammesso di essere stato abituale frequentatore della Datra S.R.L. e della Maprial due societa', site in via Larga 13 a Milano, praticamente gestite, ed in ogni caso intensamente frequentate, da personaggi del calibro di Alberti Gerlando, Enea Antonino, Bono Giuseppe, Bono Alfredo e Martello Ugo, noti boss del traffico in grande stile di stupefacenti (Vol.168 Bis f.487872 e segg.).

Orbene, la frequenza delle due societa', i rapporti confidenziali con l'Alberti - giusta quanto lo stesso imputato ha chiarito - (Vol.168 Bis f.487872 e segg.) - l'inevitabile stretto contatto con i sopra menzionati individui, gia' di per se costituiscono un corredo probatorio destinato ad essere ulteriormente corroborato dagli altri riscontri che si stanno per vedere.

Specificamente possono e devono riportarsi le significative dichiarazioni di Melluso Giovanni e Coniglio Salvatore i quali, nei loro propositi

di collaborare con l'Autorita' Giudiziaria, hanno precisato interessanti circostanze riguardanti Fidanzati Antonino.

Il primo, in particolar modo, ha ricordato, nel corso della espletata istruttoria, come, essendo entrato, durante un comune periodo di detenzione, nelle grazie di Fidanzati Gaetano - fratello dell'imputato e nune tutelare della "famiglia" - avrebbe da questi appreso come anche l'attuale prevenuto fosse pienamente coinvolto nelle illecite' attivita' del commercio della droga, (Vol.87 f.439883 e segg.).

Asserzioni che hanno trovato piena conferma e dunque incisivo impulso probatorio in quelle, analoghe, di Coniglio Salvatore.

Questi (Vol.1 f.178895-178896), ha dichiarato di ben conoscere l'imputato, di avervi intrattenuto rapporti di natura commerciale e di averlo incontrato diverse volte nel corso delle consegne di forti quantitativi di stupefacenti.

Si ricordi per completezza, a questo punto, che uno dei fratelli di Fidanzati Antonino, Fidanzati Gaetano, e' stato per molti anni, per concorde riconoscimento popolare e processuale (si veda la parte di questa sentenza a costui dedicata),

uno dei punti di riferimento del traffico nazionale di stupefacenti, cio' rende verosimile il pieno coinvolgimento dell'imputato, peraltro correttamente deducibile da quanto si e' detto e si dira', negli illegali commerci.

Se tutto cio' non dovesse bastare puo' aggiungersi, infatti, l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo, che ha individuato senza incertezze l'imputato, a lui evidentemente ben noto per averlo incontrato, in compagnia del piu' "rappresentativo" Gaetano, come si e' detto uno dei capi assoluti dello smercio della droga a Milano (Vol.172 f.489723).

L'intero gruppo dei fratelli Fidanzati e', in ultimo, indicato come uno dei principali punti di riferimento degli illeciti traffici di stupefacenti, da Pastura Alfonso, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 e segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' non comportare, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Stefano nelle illecite attività connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilità per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto già precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Antonino, in ordine all'appartenenza all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo aver precisato come tutti i fratelli Fidanzati, ivi dunque compreso Fidanzati Antonino, fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe (Vol.124 f.450016; Vol.124 Ter f.450340), ha successivamente ammesso dei dubbi sull'appartenenza mafiosa di Fidanzati Antonino (Vol.124 Bis f.450208).

Il Contorno, si e' limitato (Vol.125 f.456543) a collocare - genericamente - "tutti i Fidanzati" nella cosca di Bolognetta.

Si e' in presenza, come ognun vede, di un apparato indiziario che, pur non destituendo del tutto di fondamento la ipotesi accusatoria, non e' sufficiente, in ordine alle imputazioni di cui ai capi N.1 e 10 delle'epigrafe, per addivenire alla affermazione della penale responsabilita' del Fidanzati.

Va pertanto assolto Fidanzati Antonino, dall'accusa di essere organico a "Cosa Nostra", per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Antonino va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma L.1975/685 = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa, piu' aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa, + aumento della meta' per art.74 I cpv L.1975/685 = anni 8 di reclusione e lire 18.000.000 di multa, piu' aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, scontata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'assoluzione segue, ai sensi di legge, la revoca del decreto di sequestro dei beni dell'imputato, emesso dal G.I. di Palermo.

Fidanzati Carlo

Fidanzati Carlo e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (a questo unificato il capo 19) e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N. 1 e 10 dell'epigrafe.

Invero, operando - come e' conforme a diritto - nell'ambito della complessiva e vasta attivita' criminale posta in essere dai fratelli Fidanzati (coimputati in questo procedimento), la dovuta attivita' di personalizzazione della posizione processuale di Fidanzati Carlo, non rimangano dubbi relativamente al pieno coinvolgimento mafioso dello stesso.

L'affiliazione dell'imputato al sodalizio criminoso denominato "Cosa Nostra" risulta, infatti, provata da una considerevole serie di riscontri.

Particolarmente puo' e deve farsi riferimento alle concordanti dichiarazioni rese, nel corso della complessiva attivita' istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo avere precisato come tutti i fratelli Fidanzati, ivi dunque compreso Carlo, fossero membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe: (Vol.124 f.450016) e (Vol.124-ter f.450340), ha esplicitamente ricordato, ammettendo dei dubbi sull'appartenenza mafiosa di Fidanzati Giuseppe, Fidanzati Stefano e Fidanzati Antonino (per i quali si rinvia alle parti di questa sentenza a costoro dedicate), come proprio il Fidanzati Carlo fosse certamente un "uomo d'onore", (Vol.124-bis f.450208).

Contorno, da parte sua, nella fornita ricostruzione della mappa della topografia criminale di "Cosa Nostra", ha egualmente collocato l'imputato tra gli "uomini d'onore" della "famiglia" di Bolognetta (Vol.125 f.456543), in compagnia dei propri fratelli.

Tale ultima chiamata di correo se apparentemente potrebbe sembrare improntata ad una certa genericita', in realta', in considerazione soprattutto della precisa asserzione del Buscetta a proposito dello status di "uomo d'onore di Fidanzati Carlo, attribuisce indiscusso valore probatorio, nel contempo ricevendone, alle dichiarazioni dello stesso Buscetta.

Quest'ultimo, poi, in sede di istruttoria dibattimentale ha peraltro aggiunto (Bobina 4 pag.21 Ud. del 5 aprile 1986) di aver saputo da Fidanzati Gaetano, dal Salamone e da altri ancora dell'appartenenza dell'imputato all'organizzazione criminale per cui e' processo.

A cio' si aggiunga, in conclusione, l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489718) il quale, pur sostenendo di non aver mai intrattenuto rapporti diretti col Fidanzati Carlo, lo ha riconosciuto, avendolo evidentemente incontrato - certamente in compagnia del fratello Gaetano - nel corso di incontri e riunioni verosimilmente finalizzati all'inserimento pieno delle "famiglie" nel contesto della delinquenza comune del Nord-Italia.

Tutto cio premesso, considerando che quelli che isolatamente presi non sarebbero sufficienti, uniti e coordinati tra loro forniscono piena prova circa l'organicita' di Fidanzati Carlo alla menzionata associazione, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N 1 e 10 dell'epigrafe, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico del Fidanzati in ordine al traffico di stupefacenti, emersi nel corso della istruzione formale e di quella dibattimentale, non sono sufficienti per addivenire ad un'affermazione di responsabilita'.

E se pure le ipotesi accusatorie riguardanti, a carico dell'imputato, i delitti connessi con i traffici di droga, non sono del tutto sprovviste di riscontri: sentenza di incompetenza del G.I. di Trento in data 21 gennaio 1983, (Vol.4/A f.000482, 000486) che ha riconosciuto nel Fidanzati Carlo un

trafficante di droga; riconoscimento fotografico da parte del Pastura - noto trafficante di stupefacenti, operante nell'Italia settentrionale (si ricordi che da molti anni l'imputato aveva fissato la propria residenza a Milano), (Vol.8/B f.003404 e segg.) - dell'imputato, questa Corte non ha ritenuto essere raggiunta pienezza di prova per addivenire alla affermazione della penale responsabilita'.

Pertanto, nei confronti del predetto Fidanzati va pronunciata, in ordine ai reati ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai N.13 e 22 dell'epigrafe, l'assoluzione per insufficienza di prove.

Cio' ritenuto, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Carlo va condannato alla pena di anni 6 di reclusione, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per l'art. 416 Bis VI comma C.P. = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1, C.P. = anni 5 e mesi 6 + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 6 di reclusione).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosità sociale, sia posto in libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Fidanzati Gaetano

Fidanzati Gaetano e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 (unificato a questi il capo 19) e 22 dell'epigrafe .

Le risultanze della compiuta istruttoria, vagliate al dibattimento anche mediante il ricorso a confronti, talvolta assai tesi, hanno consentito di raccogliere, relativamente alla prova della piena responsabilita' del Fidanzati per tutti i delitti ascrittigli, una quantita' davvero notevole di elementi.

Si e' cosi' raccolta una massa considerevole di supporti probatori, e le numerosissime chiamate in correita' delle quali si dovra' conto accavallandosi, incrociandosi e sempre trovando conferma le une nelle altre, ancorche' promananti dalle rivelazioni dei piu'

svariati personaggi, esponenti di ambienti e contesti criminali apparentemente lontati, hanno consentito di acclarare, al di là di ogni ragionevole dubbio ed unitamente ad altri riscontri di natura oggettiva, la qualita', nell'imputato, di rispettabilissimo "uomo d'onore" e di caposaldo del traffico di stupefacenti.

Non sembra inopportuno, prima di passare all'analisi dei riscontri acquisiti, ed al solo fine di delineare le situazioni e l'ambiente in cui da sempre l'imputato si e' mosso, ricordare - quale premessa comunque naturalmente ininfluyente ai fini della serenita' del giudizio di questa Corte - come gia' nel 1970, a Milano, nel corso di una operazione di Polizia, vennero fermati nei pressi del domicilio del Fidanzati personaggi quali Buscetta Tommaso, Greco Salvatore, Alberti Gerlando, Badalamenti Gaetano e Calderone Giuseppe, tutti notissimi membri di spicco di "Cosa Nostra".

Anche alla luce di tale circostanza, sono apparse credibili le dichiarazioni dello stesso Buscetta circa la sua appartenenza all'associazione "Cosa Nostra".

Alle accuse di Buscetta e di Contorno che, per quanto vedremo, gia' sarebbero sufficienti per condannare il Fidanzati, se ne sono, peraltro,

aggiunte molte altre, dalle fonti piu' disparate e tutte univoche.

Quelle di Calzetta Stefano, uno dei coimputati risolutisi a collaborare, che, parlando dell'imputato, ne ha ricordato lo status di "mafioso di rispetto" (Vol.... f.221020), e quelle ancora di Azzoli Rodolfo.

Quest'ultimo, anch'egli imputato "collaboratore" dell'Autorita' Giudiziaria", ha precisato (F.P. Vol.24 f.217609) come la famiglia Fidanzati aveva avvertito i "Grado" di sparire dall'Italia, perche' le altre "famiglie" mafiose li cercavano per sopprimerli.

Dopo l'espatrio clandestino di tutti i fratelli Grado (Gaetano, Giacomo, Salvatore e Vincenzo - vedi parte della sentenza che li riguarda) in Spagna, i Fidanzati dapprima legati a questi ultimi nel traffico degli stupefacenti, avevano assunto il totale controllo di tale attivita' delittuosa per la zona di Milano e dintorni.

Centrale operativa delle molteplici attivita' criminali del Fidanzati, ben inserito in piu' d'un ambiente criminale, e', infatti, sempre stata Milano.

Nel capoluogo lombardo, residenza anagrafica dell'imputato e della sua famiglia, originaria del rione "Arenella" di Palermo, il predetto ha, tra

l'altro, frequentato i locali ove avevano sede talune societa' commerciali : la Datra s.r.l. e la Maprial, con sede in via Larga 13, che svolgevano traffici poco chiari.

Nel corso delle indagini su dette imprese, parzialmente confluite, per il tramite dell'Autorita' Giudiziaria milanese, per competenza in questo procedimento; tali Ferri Luciano e Tasso Gabriella, a vario titolo coinvolti nella gestione amministrativa, hanno precisato, reiterando le proprie dichiarazioni nel corso della verifica dibattimentale, come i Fidanzati si incontrassero nei locali sociali abituale ritrovo di Bono Alfredo, Buscetta Tommaso, Alberti Gerlando, i Martello, tutti uomini che le successive indagini hanno consentito di inserire nel medesimo ambito associativo di "Cosa Nostra" (Vol.86 f.439643-439644-439645).

Gli stretti rapporti intercorrenti tra il predetto Bono, nome di rilievo nel traffico degli stupefacenti, ed il Fidanzati risultano, poi, a conferma delle circostanze gia' riportate, dagli esiti di intercettazioni telefoniche in atti.

Si e', infatti, potuto captare una conversazione - in partenza dall'utenza del Bono - nel corso

della quale tale Camerano Giorgio gli comunicava di essersi incontrato con il fratello del suo "fidanzato Tonino" (Vol..... f.054295).

Orbene, l'evidente circospezione, l'oscuro cifrario adoperati nel colloquio telefonico, non sono altro che segni evidenti della fisiologica illiceita' del contenuto della conversazione, verosimilmente finalizzata alla regolamentazione di traffici illegali.

Bono Alfredo, si ricordi, e', tra l'altro, fratello di quel Bono Giuseppe che, nella organica ricostruzione delle "famiglie" di "Cosa Nostra", Buscetta ha collocato a capo della cosca di Bolognetta.

Proprio alla "famiglia" di Bolognetta, secondo quest'ultimo (Vol.124 f.450016), (Vol.124-ter f.450340) appartengono tutti i fratelli Fidanzati.

Ne' si pensi, a questo punto, che la definizione "tutti i fratelli Fidanzati" generalizzante e, per cio', inidonea, secondo i principi generali, a individuare in capo a chicchessia i requisiti personali della responsabilita' penale, possa nel caso di specie menomare l'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Lo stesso Buscetta ha, infatti, subito chiarito la posizione "uomo d'onore" di Fidanzati Gaetano, dicendolo vicino a Bono Giuseppe (Vol.124 f.450132) e precisando di averlo conosciuto personalmente nel corso di un comune periodo di detenzione in Palermo (Vol.124 f.450208).

Sostanziale conferma a quanto asserito dal Buscetta, hanno fornito le importanti rivelazioni di Contorno Salvatore.

Costui ha confermato, nel corso dei molteplici interrogatori, come tutti i fratelli Fidanzati fossero effettivamente membri della famiglia di Bolognetta (Vol.125 f.456543) e assai vicini ai gruppi emergenti facenti capo ai "corleonesi" (Vol.125 f.456649).

Anche in questo caso la comprensivita' dell'addebito in capo a "tutti i fratelli", apparentemente contraria ad un uso corretto dello strumentario processuale punitivo, e' destinata a sgonfiarsi, personalizzandosi nell'individuazione di responsabilita' anche e particolarmente in capo a Fidanzati Gaetano.

Contorno ha, infatti, ricordato alle autorita' inquirenti di avere personalmente conosciuto, nelle carceri di Novara, l'imputato (Vol.

125 f.456649), precisando di avervi intrattenuto rapporti alquanto turbolenti (Vol.125 f.456696).

Nel corso di un violento alterco tra i due, anzi, il Fidanzati avrebbe riferito al Contorno di avere personalmente invitato Grado Antonino a presentarsi, per conto della "commissione" di "Cosa Nostra", dinanzi a detto consesso, dopo l'uccisione di Bontate Stefano (Vol.125 f.456696-456697).

Da quella "udienza", evidentemente sfociata nell'esecuzione di una sentenza di condanna già pronunciata, il Grado non avrebbe più fatto ritorno.

Ha aggiunto in conclusione il Contorno che il Fidanzati si occupava materialmente a Milano della commercializzazione dell'eroina prodotta nei laboratori siciliani (Vol.125 f.456698).

Un altro imputato "collaboratore", Fragomeni Armando ha in istruttoria riferito (Vol.18 f.410851-410852) che, trovandosi nel 1979 in Lombardia, si era recato, in compagnia di altri pregiudicati, in un ristorante del centro di Milano, per acquistare "roba" da "tale Fidanzati" (identificato poi dal Fragomeni nell'imputato in esame) e da Alberti Gerlando, reputati i capi assoluti del commercio della droga in quella città'.

Nell'occasione il Fragomeni ed i suoi compagni avevano ricevuto da un terzo uomo, telefonicamente rintracciato dal Fidanzati, una valigetta colma di ben tre Kg. di eroina e due Kg. di cocaina.

Effettuato, in sede di istruzione dibattimentale, confronto tra il Fragomeni e l'imputato (Udienza del 18 settembre 1986), alle circostanziate precisazioni del primo, che pure e' stato in grado di ricordare l'autovettura (A.112) e le modalita' di arrivo del Fidanzati, quest'ultimo non ha in buona sostanza saputo apporre alcunché'.

I riscontri e gli elementi probatori sin qui esposti, gia' abbondantemente sufficienti per giungere all'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, non esauriscono le argomentazioni a sostegno della decisione adottata.

Ulteriori precisazioni sono necessarie per meglio fissare la personalita' e la complessiva condotta di vita dell'imputato, totalmente improntate al delitto.

Rilevantissime appaiono, in quest'ottica, le molteplici propalazioni accusatorie che e' lecito desumere dalle dichiarazioni istruttorie di Melluso

Giovanni ed Epaminonda Angelo, perfettamente idonee a chiarire - ove ancora occorresse - la imponente statura criminale del Fidanzati.

E' tuttavia opportuno, preliminarmente, relativamente all'attendibilita' della lunga confessione di Melluso, sgomberare il campo dai sospetti e dagli equivoci.

E' un fatto storico, pertanto non abbisognevole di particolari approfondimenti, che l'imputato ed il suo accusatore abbiano trascorso un lungo periodo di comune detenzione a Novara.

Tra i due si erano instaurati rapporti di particolare confidenza e di abituale commensalita', cio', oltre che ammesso in dibattimento dallo stesso Fidanzati (Udienza del 6 giugno 1987), e' risultato dalla relazione - acquisita agli atti - della'Autorita' carceraria novarese (Udienza del 10 ottobre 1986) nonche' delle neutrali asserzioni del camorrista D'Amico Pasquale (Vol.106/R f.083550).

Sempre le Autorita' penitenziarie hanno certificato che i due erano soliti pressocche' quotidianamente appartarsi per le ore di "socialita", che trascorrevano insieme dalle 11,30 alle 13,30.

Era dunque possibile per i due detenuti vedere il telegiornale - un'edizione del quale va in onda, come e' noto alle ore 13,00 (RAI TV/RETE 2) - commentandone insieme le notizie.

Questa premessa, apparentemente insignificante, si reputa opportuna al fine di meglio apprezzare determinate circostanze, oggetto delle dichiarazioni del Melluso, che hanno costituito materia di contrasti dibattimentali.

Melluso infatti, dopo aver sommariamente riferito le confidenze ricevute in carcere dal Fidanzati, in base alle quali il predetto si era mostrato molto informato sui dettagli dell'omicidio Basile (Vol.87 f.439886), aveva asserito di essere fervente "anti-cutoliano", (Vol.87 f.439886) nonche' legatissimo ai Santapaola di Catania, ha accentrato il contenuto delle proprie dichiarazioni sulle considerazioni, ricevute dall'imputato, circa l'operato del generale Dalla Chiesa, allora Prefetto di Palermo.

Tutte le volte che la TV riportava la notizia sul generale - e' il commento di Melluso - il Fidanzati era solito ripetere che l'alto ufficiale, qualificato con i piu' ingiuriosi epiteti, avrebbe presto finito di dare fastidio (Vol.87 f.439901).

In relazione all'omicidio Dalla Chiesa, inoltre, sempre secondo le dichiarazioni di Melluso (Vol.87 f.439902), l'imputato - dimostrando conoscenza di fatti giustificabile solo in mafioso di elevatissimo grado - andava dicendo a tutti che in Sicilia sarebbe presto successo qualcosa di grosso, un evento gravissimo, monito per tutti gli uomini impegnati contro le organizzazioni mafiose.

Il descritto spocchioso atteggiamento, le vanterie, i rapporti con i vertici della criminalita' nazionale manifestati dal Fidanzati a tal punto avevano impressionato il "povero" Melluso da fargli testualmente dire: "Mi sono formato la convinzione che persona veramente potente sia, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa a Napoli, con posizione sopra-ordinata ai camorristi, Gaetano Fidanzati (Vol.87 f.439891).

A logica riprova della sostanziale attendibilita' di quanto riportato da parte del Melluso che ha, per inciso, completato le sue dichiarazioni chiarendo i rapporti tra l'imputato e i Vernengo ed i Marchese di Corso dei Mille (Vol.87 f.439890), depone l'esito del confronto giudiziario ritualmente espletato al dibattimento.

All'udienza del 2 ottobre 1986, il Fidanzati nulla di concreto ha saputo ribattere alle asserzioni del suo contraddittore che non fossero allusioni ed insulti.

Altri elementi di valutazione circa la responsabilita' del Fidanzati ha fornito, con la sua collaborazione istruttoria, Epaminonda Angelo, altro significativo nome della malavita milanese.

Ha esordito il predetto teste precisando (Vol.186 f.495158) di avere appreso, dalla voce dell'"uomo d'onore" Pernice Nello, come anche il Fidanzati rivestisse tale carica, aggiungendo di avere assistito, nell'ormai lontano 1979 in un locale milanese, ad una delicata riunione nel corso della quale si discutevano problemi connessi con l'organizzaeione della mappa delle "famiglie" mafiose catanesi tra l'imputato e lo stesso Pernice (Vol.... f.493379) "compare" di Leggio Luciano (come evidenziato dal processo sui sequestri di persona che porto' all'arresto e alla condanna di entrambi) .

In relazione al traffico degli stupefacenti l'Epaminonda ha ricordato che il Fidanzati - con i suoi fratelli - deteneva il monopolio nel Nord-Italia anche del traffico di cocaina (Vol.186 f.495158), tant'e' che gli aveva proposto, nel 1981,

di partecipare per lire duecento milioni ad una grossa importazione di detto stupefacente dalla Bolivia (Vol.186 f.489641).

Ha concluso Epaminonda ricordando come l'imputato, definito: "uno dei maggiori esponenti mafiosi operanti in Lombardia", abbia partecipato, come lui, a Milano alla festa di battesimo del figlio di Turatello Francis, riservata, per avervi partecipato niente meno che Coppola Frank, solo a "uomini d'onore" di rango e a grossi esponenti della malavita (Vol.186 f.489549).

Venendo, per concludere, all'analisi dei rapporti pure significativi, intercorrenti tra il Fidanzati e gli ambienti camorristici, possono essere ricordate le precisazioni del camorrista D'Amico Pasquale.

Questi ha inequivocamente chiarito essere l'imputato - agevolmente riconosciuto in fotografia (Vol.106/R f.083545) - l'uomo della mafia palermitana addetto ai rapporti con le organizzazioni camorristiche.

Lo stesso Fidanzati, sempre secondo D'Amico, avrebbe partecipato, a Marano, a diverse riunioni, presenti anche Cutolo Rosetta e Cutolo Pasquale, per
a p p i a n a r e t a l u n i

contrasti insorti tra le "famiglie" palermitane e le frange camorristiche.

Quest'ultima circostanza ha trovato significativa conferma nel contenuto degli interrogatori, resi in istruttoria e confermati in dibattimento, del camorrista Incarnato Mario.

Costui ha riferito, tra l'altro, (Vol.103/R f.082757, 082759) di avere personalmente conosciuto l'imputato in occasione di una riunione tenutasi, giusto a Marano, nel 1980 nella villa dei Nuvoletta.

Trovano, così', sicura conferma le affermazioni del Melluso, anche in relazione al presunto odio alla lunga sorto tra l'imputato e Cutolo Pasquale, divenuto suo avversario per i contrasti con i Nuvoletta.

Alla luce delle considerazioni svolte, apparendo piu' che pienamente provata la penale responsabilita' di Fidanzati Gaetano per tutti i reati come ascrittigli in rubrica - rispettivamente unificati tra di loro i capi 1 e 10, e 13 e 22 sotto il vincolo della continuazione - non resta che pronunciare la condanna.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si

rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Cio' premesso, e tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Gaetano va condannato alla pena di anni 22 di reclusione e lire 180.000.000 di multa, che si reputa adeguata alla gravita' dei fatti ed alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.416 bis I e IV comma C.P. = anni 4 di reclusione + aumento di un terzo per art.416 bis VI comma = anni 5 e mesi 4 di reclusione + aumento mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 8 di reclusione + aumento mesi 6 per art.7 L. 1965/575 = anni 6 e mesi 2 di reclusione + aumento per art. 81 cpv., C.P. = anni 7 di reclusione, in relazione ai capi 1 e 10.

Pena base per art.71 = anni 6 di reclusione e £.45.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L. 1975/675 = anni 8 di reclusione e £.60.000.000 di multa + aumento della meta' per art.74, I cpv. L.1975/675 = anni 12 di reclusione e £.90.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 15 di reclusione e £.180.000.000 di multa, in relazione ai capi 13 e 22, per un totale di anni 22 di reclusione e lire 180.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma degli artt.216, 417 C.P. e 18 legge N.646 del 1982, alle pene come sopra inflitte va aggiunta la misura di sicurezza detentiva, che si individua nella casa di lavoro per la durata di 1 anno, ultimata la quale, si reputa opportuno ordinare, ai sensi dell'art.230, ultimo comma, C.P., che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Fidanzati Giuseppe

Fidanzati Giuseppe e' stato rinviato a giudizio innanzi a questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i capi 13 e 22 della rubrica.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevole di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale; ma analisi attenta consente, tuttavia, l'individuazione specifica

della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Particolare importanza assume - per iniziare - in quanto corroborata da altri elementi, la chiamata in correita' resa da Melluso Giovanni, risolutosi a collaborare nell'istruttoria pendente, per reati connessi, davanti ad altra Autorita' Giudiziaria.

Ha chiaramente precisato, il Melluso, entrato durante un comune periodo di detenzione nelle grazie di Fidanzati Gaetano, fratello dell'imputato e nume tutelare della famiglia, di avere da questi appreso come anche Giuseppe fosse pienamente coinvolto nelle illecite attivita' del commercio di droga. (Vol.87 f.439883 e segg.).

A tale prima e gia' rilevante contestazione, attribuiscono evidente credibilita' altre circostanze.

Si ricordi, per esempio, quanto dichiarato in istruttoria da Coniglio Salvatore, altro pregiudicato collaboratore.

Secondo il predetto, tutti i fratelli Fidanzati, notoriamente, avrebbero operato nel giro degli stupefacenti (Vol.132 f.458871); questa asserzione, apparentemente generica, acquista forza e

verosimiglianza ove solo si consideri come lo stesso Coniglio, a sua volta coinvolto negli illegali traffici, doveva essere bene informato in materia, per essere assai vicino a Fidanzati Gaetano e al di questi cognato Cangialosi Salvatore, noti ed importanti spacciatori, (Vol.99 f.443128).

La globale dizione tutti i fratelli, in bocca a persona, come si e' detto, addentro al mondo degli stupefacenti, non puo' non assumere valenza di responsabilita' personale anche per l'attuale imputato.

Passando ora, all'analisi di riscontri maggiormente forniti di requisiti dell'oggettivita' - in ordine all'appartenenza ed all'attivismo di Fidanzati Giuseppe nel campo dello smercio di stupefacenti - possono e devono menzionarsi alcune altre importanti risultanze istruttorie.

L'intercettazione di una conversazione telefonica in partenza dall'utenza di Bono Alfredo - riconosciuto, si noti, in questo stesso procedimento quale grosso nome del mondo della droga - ha consentito di porre un altro tassello al mosaico delle prove raccolte a carico del Fidanzati, (Vol.39/Q bis f.054296).

Il Bono, conversando con tale Camerano Giorgio, rimasto estraneo a questo procedimento ma evidentemente partecipe degli illeciti traffici, precisava per telefono di essersi da poco incontrato con l'imputato a se' legato dal rapporto, strettissimo in certi ambienti, intercorrente tra "padrino" e "figlioccio".

L'oscuro frasario - tipico di chi deve nascondere qualche cosa - utilizzato nel dialogo telefonico, nonche' il riscontrato legame affettivo e spirituale intercorrente tra il Bono e il Fidanzati Giuseppe, nella telefonata affettuosamente chiamato "Pinuccio", rendono inverosimile che l'imputato, appunto, non fosse a sua volta uno dei membri dell'organizzazione dedita abitualmente alla commercializzazione della droga.

Proprio in questa sua qualita' il Fidanzati, secondo le inequivoche rivelazioni di Epaminonda Angelo (Vol.172 f.489718), avrebbe partecipato a delicate riunioni e , come nel caso esplicitamente ricordato dal boss milanese, nella circostanza fisicamente presente, ad importanti chiarimenti cui soltanto un individuo inserito nell'illegale ambiente del traffico di droga, sarebbe stato ammesso.

Epaminonda, si ricordi, ha - per di piu' - agevolmente riconosciuto in fotografia, nel corso degli accertamenti istruttori, il prevenuto (Vol.172 f.489718), avendolo evidentemente incontrato durante qualcuna delle consegne o qualcuno degli incontri riguardanti le preziose polverine.

Piu' genericamente, per concludere, l'intero clan dei fratelli Fidanzati e' stato indicato come uno dei principali punti di riferimento del mondo degli stupefacenti, da Pastura Alfonso, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 e segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' escludere, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Giuseppe nelle illecite attivita' connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Giuseppe, in ordine all'appartenenza dello stesso all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Hanno affermato i due rispettivamente (Vol.124 f.450016 e Vol.124 ter f.450340) e (Vol.125 f.456543), e in guisa alquanto generica, essere "tutti i fratelli Fidanzati" membri della "famiglia" mafiosa di Bolognetta, facente capo a Bono Giuseppe.

Cio', pur essendo verosimile anche in forza della accertata qualita' di spacciatore di stupefacenti dell'imputato, non puo' risultare sufficiente, in ordine alle imputazioni di cui ai capi n.1 e 10 dell'epigrafe, per addivenire a pronuncia di condanna per il Fidanzati, non potendo dirsi raggiunta pienezza di prove che la considerevole illegale attivita' dell'imputato venisse realizzata quale membro di "Cosa Nostra".

Occorre pertanto, per i reati in oggetto, pronunciare assoluzione per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Giuseppe va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa, piu' aumento della meta' per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 di reclusione e lire 18.000.000 di multa, piu' aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, espiata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'assoluzione segue, ai sensi di legge, la revoca del decreto di sequestro dei beni dell'imputato, emesso dal G.I. di Palermo.

Fidanzati Stefano

Fidanzati Stefano e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi N.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

A seguito della compiuta istruttoria e' emersa la prova della responsabilita' penale del Fidanzati per i delitti di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Invero, in ordine alle imputazioni concernenti il traffico di stupefacenti, si e' raccolta una quantita' considerevolissima di elementi d'accusa a carico dell'imputato.

Alcuni di essi, e' corretto precisare, riferendosi genericamente ai "fratelli Fidanzati", non obbediscono, almeno apparentemente, ai principi generali sulla personalita' della responsabilita' penale; un'analisi attenta consente, tuttavia, in guisa da non lasciar

dubbi, l'individuazione specifica della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli.

Puo' iniziarsi, a questo punto, sottolineando, ed e' circostanza che - ovviamente unita alla congeria di riscontri che si vedranno - assume un cospicuo valore probatorio, i rapporti di frequenza, commensalita', stretta amicizia, intercorrenti tra l'imputato ed alcuni noti pregiudicati abitualmente dediti al traffico degli stupefacenti, rapporti, per altro, ammessi - in sede di istruzione dibattimentale - dallo stesso prevenuto, (Ud.del 26 marzo 1986; Bob.05 f.3 e segg.).

Il Fidanzati, si ricordi, e' stato arrestato, in esecuzione di un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Torino, in data 26 luglio 1982 mentre, all'uscita di un ristorante palermitano, si trovava in compagnia di Martello Biagio, Enea Antonino e Bono Giuseppe, gli ultimi due - pesantemente coinvolti nel traffico di droga - condannati per le loro illecite attivita' in questo stesso giudizio.

Ad ulteriore significativa conferma dei rapporti organici intercorrenti tra l'imputato e l'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti di

cui l'Enea ed il Bono erano personaggi di rilievo, milita anche la constatazione di come l'imputato, al momento del citato arresto fosse - come usualmente accade tra amici stretti - alla guida di un'autovettura (targata PA 582475) di proprieta', o in ogni caso nella disponibilita', dell'Enea.

Venendo alle dichiarazioni rese in istruttoria e reiterata in dibattimento da Ferri Luciano (Vol.23/Q f.048756) e Tasso Gabriella (Vol.23/Q f.048783), a vario titolo coinvolti nella gestione di due societa' con sede in Milano : la "Datra" s.r.l. e la "Maprial", e imputati in un procedimento penale per reati connessi, pendente dinanzi quella Autorita' Giudiziaria, e' emerso come i fratelli Fidanzati, indistintamente, fossero abituali frequentatori di quelle societa', verosimilmente paravento di varie attivita' illecite.

Orbene, ove si noti che, secondo quanto affermato dal Ferri e dalla Tasso (Udienza del 18 settembre 1986, Vol.109 f.048741 e segg.), le due predette societa' erano praticamente in mano a personaggi quali: i Martello, Alberti Gerlando, grossissimo trafficante nazionale ed internazionale di droga, Bono Giuseppe e Bono Alfredo, tutti dediti al commercio illegale di stupefacenti, la conclusione e' obbligata.

E' logico e lecito, infatti, tramutare quelli che nella generica dizione: "i fratelli Fidanzati" sembrerebbero semplici sospetti, in vere e proprie consistenti prove d'accusa a carico dell'imputato, stretto amico ed abituale frequentatore, come si e' gia' dimostrato, dei predetti personaggi.

Se tutto cio' non bastasse, puo' aggiungersi l'esito positivo di un riconoscimento fotografico effettuato da Epaminonda Angelo che ha individuato, nella fotografia raffigurante l'imputato, uno dei fratelli Fidanzati, a lui ben noti per essere il piu' "rappresentativo" di essi, Fidanzati Gaetano, uno dei capi assoluti dello smercio della droga a Milano (Vol.172, 489723).

L'intero gruppo dei fratelli Fidanzati e', in ultimo, indicato come uno dei principali punti di riferimento degli illeciti traffici di stupefacenti, dal Pastura, trafficante risolutosi a collaborare con la Giustizia (Vol.8/B f.003362 segg.; f.003373 e segg.; f.003383).

Anche in questo caso, la comprensivita' della proposizione accusatoria, non puo' escludere, logicamente, l'addebito di responsabilita', in linea

personale, a carico dell'imputato certamente partecipe, per tutto quanto si e' gia' visto, dei traffici illegali.

Alla luce di tali considerazioni, apparendo provato il coinvolgimento di Fidanzati Stefano nelle illecite attivita' connesse con il traffico di stupefacenti, ne va ritenuta la responsabilita' per i reati rispettivamente ascrittigli ai capi d'imputazione di cui ai n.13 e 22 della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione.

Per quanto concerne la sussistenza delle aggravanti e del vincolo della continuazione si rimanda a quanto gia' precisato nella parte generale del presente provvedimento.

Gli elementi probatori a carico di Fidanzati Stefano, in ordine all'appartenenza dello stesso all'associazione criminosa denominata "Cosa Nostra", consistono nelle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria, da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore.

Il primo, dopo aver genericamente asserito come tutti i fratelli Fidanzati fossero membri della famiglia mafiosa di Bolognetta, (Vol.124 f.450016) e (Vol.124 ter f.450340), ha ulteriormente precisato, con cio' dimostrando dubbi e, in ogni caso, una

conoscenza non diretta dei fatti, essere Fidanzati Stefano membro di altra famiglia (S.Giuseppe Jato) (Vol.124 ter 450340).

Il Contorno, diversamente, ha globalmente collocato tutti i fratelli Fidanzati nella cosca di Bolognetta (Vol.125 f.456543).

Tale sostanziale discrepanza, cui non reca certo conforto la nebulosa affermazione di Federico Antonino (Vol.78 f.437599) relativamente ad un certo potere manifestato dall'imputato nel corso di un comune periodo di detenzione, induce - in assenza di oggettivi ulteriori riscontri che possano corroborare l'accusa di organicita' alla mafia - a propendere per l'assoluzione, per i reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, per insufficienza di prove.

Tutto cio' premesso, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.133 C.P., Fidanzati Stefano va condannato alla pena di anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa, che si ritiene adeguata alla gravita' dei fatti e alla capacita' a delinquere del reo (pena base per art.71 I comma = anni 4 di reclusione e lire 9.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.74 N.2 L.1975/685 = anni 5 e mesi 4 di reclusione e lire 12.000.000 di multa + aumento della meta' per art.74 I cpv. L.1975/685 = anni 8 di

reclusione e lire 18.000.000 di multa + aumento per art.81 cpv., C.P. = anni 9 di reclusione e lire 40.000.000 di multa).

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

A norma dell'art.229 C.P. si reputa opportuno ordinare che il condannato, stante la sua pericolosita' sociale, sia posto, scontata la pena principale, in liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Filippone Gaetano

Filippone Gaetano e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso, ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Buscetta Tommaso, il quale lo ha indicato quale affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova, alla quale il Buscetta stesso apparteneva.

Filippone Gaetano "junior", l'odierno imputato, e' figlio di Philippone Salvatore e nipote di Philippone Gaetano, i quali, secondo quanto riferito da Buscetta, hanno sempre avuto un ruolo di preminenza in seno alla citata "famiglia".

Il Buscetta ha, altresì, narrato che nei primi anni sessanta, in occasione dei contrasti sorti tra "famiglie" rivali, culminanti nell'uccisione di Di Pisa Calcedonio, egli fu a conoscenza del fatto che, all'interno delle "famiglie" mafiose, nacque il sospetto che tale omicidio fosse stato materialmente compiuto da appartenenti alla "famiglia"

di Porta Nuova e precisamente da Filippone Gaetano "junior", nipote dell'allora "capo famiglia" (Vol.124 f.450102-450103).

Il Filippone, in tale occasione protestò la sua estraneità al delitto e la sua posizione fu garantita dal nonno.

Tali sospetti portarono, però, all'espulsione di tutti i membri della famiglia di Porta Nuova, che venne, come si dice in gergo mafioso, "posata".

In tale occasione, le trattative per accertare se Filippone Gaetano junior fosse responsabile del delitto furono condotte da Calò Giuseppe, che, lontano parente dei Filippone, era già un esponente di prestigio della suddetta "famiglia" mafiosa (Vol.124 f.450111).

Il Buscetta ha, infine, riconosciuto in una foto mostratagli dal G.I. l'imputato (Vol.124/A f.104).

Sentito dal magistrato, in relazione alle accuse mossegli dal Buscetta, Filippone Gaetano si è protestato del tutto estraneo a quanto contestatogli.

In favore dell'imputato e', quindi, da rilevare le dichiarazioni rese dal Buscetta non hanno trovato

un adeguato riscontro ne' in dati obiettivi, ne' in dichiarazioni rese da altri coimputati.

Il Contorno, infatti, asserisce di non avere mai sentito parlare di Filippone Gaetano junior quale "uomo d'onore", al contrario del vecchio Filippone Gaetano da lui conosciuto (Vol.125 f.456540).

Tali risultanze processuali insinuano il dubbio circa la responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati contestatigli; preso, quindi, atto della mancata emersione di una piena e incontrovertibile prova della partecipazione del prevenuto all'associazione "Cosa Nostra", lo stesso va assolto per insufficienza di prove dalle imputazioni mossegli.

All'assoluzione consegue la revoca del sequestro dei beni, ai sensi dell'art.24 L. del 13 Settembre 1982 N.646, dei quali va ordinata la restituzione agli aventi diritto.

Finazzo Emanuele

Finazzo Emanuele e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt.81 cpv. e 648 C.P. (cosi' modificato il capo 10 dell'epigrafe originaria).

Con rapporto giudiziario del 27 Novembre 1983, il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico, nel tracciare la mappa delle locali cosche mafiose ed occupandosi in particolare del "clan" facente capo a Badalamenti Gaetano, riferiva alla competente Autorita' giudiziaria che quest'ultimo si era avvalso anche dell'opera di Finazzo Emanuele, fratello del noto mafioso Finazzo Giuseppe ucciso a Terrasini il 10 Dicembre 1981, per investire in affari leciti gli ingenti profitti derivanti dalle sue attivita' criminose ed, in particolare, del traffico di sostanze stupefacenti.

Veniva rilevato, quindi, che Finazzo Emanuele, pur non svolgendo alcuna attivita' lavorativa e pur essendo privo di altre fonti lecite di guadagno, era entrato a far parte di alcune

societa' e precisamente della Sifac S.p.A., della S.p.A. Sicula Calcestruzzi e della S.p.A. "Copacabana", per un impegno finanziario ammontante, complessivamente, ad alcune centinaia di milioni (Vol.1/T f.152713).

Sulla scorta di tali elementi, l'imputato veniva tratto in arresto e rendeva al magistrato inquirente un interrogatorio nel quale protestava la sua estraneita' al ruolo contestatogli.

In particolare il Finazzo asseriva di non trarre alcun utile dalla Sifac S.p.A. e della S.p.A. Sicula Calcestruzzi, di cui era amministratore unico ed affermava che al sostentamento della propria famiglia provvedeva la moglie con il suo stipendio di insegnante elementare.

Il prevenuto aggiungeva, altresì, di ignorare che Giannola Vito, già socio della Sifac S.p.A., fosse nipote del noto mafioso Impastato Giacomo e di essere venuto a conoscenza solo in un secondo momento del fatto che i figli di Badalamenti Gaetano erano soci della S.p.A. "Copacabana".

L'espletata istruttoria ha, inoltre, evidenziato che, pur non sussistendo particolari vincoli associativi fra il Finazzo ed il Badalamenti, nella societa' di cui l'imputato e'

intestatario di azioni sono, senza dubbio, affluiti capitali di pertinenza di Badalamenti Gaetano (Vol.1/T f.152987), (Vol.3/T f.160197).

L'illecita provenienza di tali capitali appare sufficientemente dimostrata dalle contraddizioni in cui e' caduto l'imputato allorche' ha affermato di avere, per un certo periodo di tempo, ignorato che i soci della S.p.A. "Copacabana" erano anche i figli del suddetto Badalamenti, da anni latitante prima di essere arrestato in Spagna; non bisogna, inoltre, sottovalutare la circostanza, riferita dallo stesso imputato, relativa al fatto che al sostentamento della famiglia Finazzo provvedeva la moglie del prevenuto.

Risulta, quindi, inverosimile la tesi difensiva secondo cui l'apporto finanziario alle predette societa' sarebbe il frutto di una lunga attivita' di autotrasportatore esercitata dal Finazzo.

Alla luce di quanto sopra va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' dell'imputato, in ordine al reato di ricettazione continuata ascrittogli come in epigrafe, sub capo 10.

In sintonia col disposto dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti la pena di anni 3 e mesi 6 di

reclusione e L.4.000.000 di multa (pena base = anni 3 di reclusione e L.3.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P., = anni 3 e mesi 6 di reclusione e L.4.000.000 di multa).

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 2 e L.4.000.000 di multa.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.

In considerazione alla pericolosita' sociale dell'imputato, ne va disposta, a pena espiata, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per una durata non inferiore ad un anno.

Il Finazzo va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Fiorenza Vincenzo

Fiorenza Vincenzo e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13) e del reato di cui agli artt.110 e 81 cpv., C.P., 71 e 74 L. N.685/75, per avere, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e trasportato a Milano per farne commercio ingente quantita' di sostanza stupefacente (capo 37).

Elementi di responsabilita'' in ordine ai reati contestati all'imputato emergono dalle rivelazioni fatte sul suo conto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore, i quali hanno riferito all'A.G., che il Fiorenza, gia' sottoposto alla misura di prevenzione del soggiorno obbligato, era inserito nel traffico degli stupefacenti ed era solito frequentare il bar dei coimputati D'Alba Andrea, D'Alba Giovanni e D'Alba Pasquale dove si incontrava con i Cillari, Alberti Gerlando junior, Lipari Giovanni ed altri, tutti individui dediti al traffico di droga. (Vol.133 f.459195, 459248, 459250, 459272), (Vol.1/Y f.181656).

In particolare, Coniglio Salvatore ha raccontato che nel 1980 a Milano il Fiorenza Vincenzo, detto "Enzo" gli aveva consegnato un chilogrammo di eroina per conto di Lucchese Andrea, marito di una sorella dell'imputato, e che, poi, il predetto gli aveva insistentemente richiesto il pagamento di forniture di cocaina, fatte allo stesso Coniglio, per un ammontare di £.50.000.000 (Vol.206 f.504730, 504742).

Interrogato dal Magistrato inquirente il prevenuto ha negato ogni sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli in epigrafe, assumendo di frequentare i D'Alba per motivi di affinita', essendo consuocero di D'Alba Andrea e di conoscere i Lipari perche' entrambi imputati nel c.d. processo di Catanzaro.

Dalle risultanze processuali emerge, quindi, evidente la responsabilita' dell'imputato per i reati contestati al capo 37 dell'epigrafe, in considerazione delle precise e circostanziate accuse mossegli dal Coniglio e dall'Anselmo.

Entrambi, infatti, concordano nel dichiarare che il Fiorenza era dedito al traffico di stupefacenti.

In ordine all'imputazione di cui al capo 13 della rubrica, va, al contrario, osservato che non sussistono prove sufficienti circa l'organico inserimento del prevenuto nell'associazione dedita al traffico di stupefacenti contestatogli, atteso che l'episodio specificamente addebitatogli non s'inquadra nei traffici gestiti dall'associazione mafiosa "Cosa Nostra", ma in un'attività di distribuzione a livello nazionale assolutamente autonoma con vincoli associativi con altri soggetti.

Alla luce di quanto premesso va, quindi, assolto l'imputato per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 13 della rubrica, mentre ne va affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui al capo 37, unificate le singole fattispecie delittuose sotto il vincolo della continuazione, per essere le stesse espressione di un medesimo disegno criminoso.

Valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalità del reo ed alla gravità dei fatti la pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 10 milioni di multa (pena base = anni 4 e lire 6 milioni + art.74 C.P. = anni 6 e 9 milioni + art.81 cpv., C.P. = anni 6 e mesi 6 e lire 10 milioni).

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato ne va disposta la sottoposizione, al termine della pena, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.